

---

---

# P E R

Lo Principe di Paternò

D. GIO: LUIGI MONCADA.

---

---



THE

CONFERENCE

OF THE

...



Ono già tre Secoli, ed anni venticinque, da che l' Illustre Famiglia Moncada possiede l' intero Stato di Paternò nel Regno di Sicilia. I titoli di questo possesso sono rilevanti servigj prestati da questa Famiglia a' naturali Sovrani di quel Regno collo spargimento del proprio sangue, e colla perdita di vasti fondi, e Feudi ; Solenni contratti di compra, e vendita avvalorati non meno dalla Suprema autorità de' Principi Regnanti, che da Universalì Parla-menti rappresentanti in quei tempi l' intera Nazione: Pubbliche transazioni avvalorate dal corso di più Secoli ; e la chiara, e limpida autorità non meno del privato, che del pubblico dritto Siciliano. E pure chi il crederia? Possesso così antico, titoli così manifesti vengono a tempi nostri descritti, come violente usurpazioni, possessi illegitimi, ed acquisti fraudolenti. Ecco dunque in campo pochi torbidi colla-

maschera di Cittadini di Paternò a domandare, che quello Stato si riducesse al Regio Demanio, o per effetto della nullità de' primi contratti, o di una azione redibitoria.

Fu per la prima volta coteffa petizione fatta nel Tribunale del Real Patrimonio di Palermo nel 1753. Si ordinò allora, che in un pubblico parlamento quei Cittadini dichiarassero le di loro volontà. Il Parlamento seguì, ma sfornito di quei requisiti, che ad un affare così serio eran necessarj: se ne rinnovò un altro nel 1769, ma ugualmente privo delle facultà necessarie per proclamare al Regio Demanio.

Varie vicende interrupperò il corso di questo mal pensato giudizio, e forse di esso non si farebbe più parlato, se un intimo familiare dell'odierno Principe di Paternò, il Barone cioè *Dattar. D. Giorgio Barcellona*, dopo di avere esso Principe servito colla qualità di Procuratore, ed Agente per lungo tempo nello stesso Feudo di Paternò, dopo di essere stato decorato dal medesimo Principe col titolo di Barone, e di essere stato dottorato a sue spese, e dopo di essersi ne' costui Feudi arricchito, non si fosse fatto capo del partito de' seducenri Demanisti; e soccorso dai Monaci Benedettini, e da altre Comunità, e particolari della Città di Catania possessori di Fondi in Paternò, non si fosse in questa Città fissato per far guerra al suo benefattore, e portare avanti la riduzione al Regio Demanio di Paternò, con quell'istessa facilità, secondochè ei dice, come se domandasse l'esecuzione d un pubblico istrumento non raccolto da menoma opposizione.

Le

Le grida del buon Barcellona giunfero al Regal Trono sono già parecchi anni ; quindi la M. S. per dar compimento a tante petizioni del Barcellona , sotto de' suoi propri occhi vuole , che questa causa si esamini . Ma essendo causa di gran conseguenza , ha pure il Re nostro Signore con ultimo Regal Dispaccio del dì 26. Febbrajo corrente Anno , formata in questa Capitale una Giunta composta di ragguardevoli Ministri , affinchè in puri termini di giustizia esaminasse questa pendenza . La Regal Determinazione a questo proposito emanata è del tenor seguente = *Fin da molti anni i Cittadini di Paternò in Sicilia hanno reclamato con ferventi preghiere porte al Regal Trono non solo al Regio Demanio , in cui sostengono di essere stata compresa la patria loro , onde loro spetta per le Costituzioni del Regno la redibitoria , per ottenere la quale fin dal 1753 , e 1769 essi Cittadini , precedente generale consiglio , fecero a S. M. una donazione ; ma pure i medesimi si sono fortemente doluti di una violenta , e lesiva transazione de' diritti , macchinata con delle male arti da quel Barone Principe di Paternò , per eludere corale redibitoria , e riduzione al Regio Demanio ; Transazione , che poi fu dichiarata nulla dal Tribunale del Regal Patrimonio , e in oggi resta a vedersi , se dovendosi riveder la Sentenza compete il remedio , o ad actum devolutivum , & suspensivum , o devolutivum solamente : così pure contro lo stesso Barone Principe di Paternò hanno reclamato al Demanio i Cittadini di Caltanissetta : volendo il Re essere informato di tutto fin dal 1781 ne incaricò D. Antonino Ardizzone , allora Avvocato Fi-*

scale del Patrimonio, il quale varia consulte formò, e  
 risò pure doverfi fare un sequestro di rendite dello  
 Stato di Paternò, come fu eseguito, e già si trovano  
 esistenti nella Tavola di Palermo molte somme; se non  
 che poi ha creduto doverfi togliere quel sequestro, co-  
 me insiste esso Principe di Paternò. Essendo poi stato  
 questo Ministro promosso alla carica di Presidente del  
 Concistoro, venne S. M. fin dallo scorso Maggio ad in-  
 doffare a V. S. Illustrissima quella stessa commissione,  
 che aveva data al Presidente Ardenzone, rimessendole  
 tutti i ricorsi, consulte, e documenti, che si erano pro-  
 dotti. Stimando ora S. M. formare una Giunta per sur-  
 re queste pendenze ha destinato V. S. Illustrissima per  
 capo della medesima, e per membri l'Avvocato Fiscale  
 Pasenza, e Consiglieri Donza, Palmieri, e Vecchioni  
 da Commissario, e l'Avvocato Fiscale D. Nicola Va-  
 renzio, e vuole, che la medesima Giunta sia rivestita  
 d'ogni facoltà di decidere in giustizia, e consultare per  
 le providenze superiori, che occorrono, e proporre i  
 mezzi opportuni per queste reduzioni al Regio Demanio:  
 Specialmente su l'esistenza, provenienza, e pertinenza  
 del denaro depositata nella Tavola di Palermo, dispen-  
 sando a tal' effetto la D. S. ad ogni diritto di avoca-  
 zione, che per altro non compete, dove si tratta di Ar-  
 ticoli, come sono li occorroni, che interessano, e toc-  
 cano la Suprema Regalia; e inculcando il pronto dis-  
 brigo di queste pendenze, per cui specialmente vuole  
 S. M. che la giustizia si faccia sotto li suoi occhi. Co-  
 muniando a V. S. Illustrissima questa Sovrana risolu-  
 zione d'ordine di S. M. affinché si esegua; la prevengo  
 a passare alla Giunta tutte le carte, consulte, ricorsi,  
 do.

documenti, e tutti i Dispacci trasmessi di tempo in tempo, affinchè si eseguisse dalla Giunta tutto ciò che è stato imposto ad esso lei ne' detti Regali Dispacci. Di Regal ordine significo a VS. Illustrissima questa Sovrana risoluzione per sua intelligenza e governo. Palazzo li 26. Febbrajo 1789 — Carlo Demarco. — Signor D. Diodato Targiani Caporuota del Consiglio.

Innanzi dunque di una Giunta così distinta colui, che si dice Procuratore de' Cittadini di Paternò, e della Comunità di Catania, presentò una ben lunga istanza, in cui particolarmente si narrano non i fatti tali quali sono, ma quelli, che più conducono alle ingiuste mire del Barone Barcellona, e de' suoi aderenti. Affinchè dunque la verità abbia il suo effetto, e le maldicenze usate, restino prive del senso relativo alla presente contesa, ben è in questa breve memoria con ordine tutto cronologico narrare i fatti, che concorrono non solo sul preteso demanio di Paternò; ma ancora per la transazione del 1776 chiamata *Strasatto*, e pel denaro esistente nel pubblico Banco di Palermo.

Per riuscire con facilità in questo affare divideremo i fatti da narrare relativamente al preteso Demanio in tre epoche. Nella prima narremo colla massima brevità l'istoria di Paternò fino al 1456 tempo in cui questo Stato ritornò per la seconda volta a titolo di compra, e di altri prestati servigj nella Casa Mancada. Nella seconda epoca descriveremo i fatti occorsi dal 1456 fino al 1753. E nell'ultima parleremo de' fatti passati dal 1753 fino alla presente giornata: e poi rapporteremo in due separati Arti-

coli, gli altri fatti concernenti alla transazione del 1776 chiamata *Strafatto*; ed al sequestro da cui provengono le somme esistenti nel Banco di Palermo. Come però gli Avversarj sostengono, che il pubblico dritto di Sicilia osta e all'acquillo, ed al possesso dello Stato di Paternò, così di questa legislazione noi noteremo i tempi, anche con ordine cronologico, credendo, che in questo modo la verità possa sempre più conoscersi senza molta fatica. Non entreremo nella dimostrazione degli affetti favorevoli alla manifesta ragione del Principe di Paternò, perchè speriamo, che la Giunta a quest' oggetto eretta dal Re nostro Signore, leggendo i fatti, sin oggi occorsi, debba assolutamente negare l'ingresso al presente giudizio, e debba pure per effetto di sua giustizia dire al Re nostro Signore, che a questo affare si debba mettere perpetuo silenzio. Quando però il destino volesse, che delle ragioni del nostro Cliente si dovesse più distintamente parlare, allora noi, quest' opera ci riserbiamo, e per l'appunto allora, che della proposta azione converrà giudicarsi. L'affunto dell'istanza prodotta è

Primo. Che l'alienazione fatta di Paternò si dichiarasse nulla.

Secondo. Che quando ciò mancasse si ammettesse l'Università di Paternò all'azione redibitoria al Regio Demanio.

I fatti che anderemo a narrare manifesteranno qual conto possa di queste domande tenerci.

EPO-



## E P O C A P R I M A .

*In cui si narra per ordine cronologico l'istoria dello Stato di Paternò dal suo nascere sino al 1456, tempo, in cui quello Stato ritornò per la seconda volta a titolo di compra, e di servigj prestati a' Sovrani del Regno di Sicilia nella Casa Moncada; alla quale narrazione si unisce ancora la legislazione in detti tempi emanata, che ha rapporto alla presente contesa.*

**R** Oggiero I. Conte di Sicilia fu colui, che gittò Anno 1097. le prime fondamenta della Terra di Paternò, come ce l'attesta Rocco Pirro, sull' Autorità del Faz- zello : *Paternio*, dice egli, *recens oppidum sub Monte Aetna a Rogerio I. Siciliae Comite ad ob- sidendam olim Catanam Urbem, constructum est* (1). Il Conte Ruggiero appena fabbricato il Castello di Pa- ternò, lo dette *in feudum* nel 1097 a *Bariolemmo de Lucis* suo congiunto. Di ciò ce ne fa testimonianza

A 3

un

---

(1) *Catanensis Ecclesiae notitia* §. 1. Tom. 1. mibi pag. 392.

un monumento conservatoci da Rocco Pirro, in cui facendo il detto de Lucis una donazione al Vescovo di Catania, si chiama padrone di Paternò, le parole della Donazione sono: *Anno 1097 a Bartholomeo de Lucis Comitis Rogerii consanguineo, et Paternionis domino, multis bonis, atque aquis a Monte Roccamare fluentibus, datur (1).*

Da Bartolommeo de Lucis passò Paternò nel dominio utile di Arrigo figlio del Marchese Manfredi, come ce l'attesta l'istesso Rocco Pirro per mezzo di altro valido documento dell' Anno 1114, in cui si leggono queste espressioni: *Anno 1114 ab Enrico Manfredi Marchionis filio, Paternionis domino (2).*

Anno 1114.

Ad Arrigo succedè nell' utile signoria di Paternò il Conte Simone suo figlio, che s' intitolò Conte di Policastro, e di Paternò (3).

Al Conte Simone successe il suo Figlio Manfredi (4).

Anno 1193.

Nel 1193 Desiderata figlia di Goffredo Conte di Conversano, e Montescaglioso, come si legge in un diploma rapportato da Amico, passando a maritaggio con un altro *Bartholomeo de Lucis*, ebbe in dote assegnata la Terra di Paternò (5).

Costesto secondo Bartolommeo de Lucis fu perciò Barone di

(1) *Loc. cit. pag. 593. lit. B.*

(2) *Idem loc. cit.*

(3) *Amicus in Not. S. Nicol. de Arcu in suppl. ad Roc. Pirr. loc. cit. pag. 1157. vol. 2. lit. E.*

(4) *Dipl. in Notit. Syrac. Pirr. Tom. 1. fol. 621. col. 1. et 2.*

(5) *Amicus ad Pirrum pag. 1280. e 1281.*

di Paternò, come egli stesso si chiama nel seguente titolo = *Ego Bartholomeus De Luais Dei, & imperiali gratia Comes Paternionis* (1).

Dal 1193 fino al 1340 mancano le notizie certe, ed appurate de' passaggi, che Paternò avesse fatto presso di differenti Padroni. Si pubblicarono però fra questo tempo due Leggi, che dettero una norma certa per le alienazioni fatte, e da farsi della Città, e Terre, Castelli, e dritti Demaniali. L'una è dell'Imperador Federico Secondo, il quale colla nota costituzione: *Dignum fore credimus* prescrisse, che tutti coloro i quali possedevano beni, e Terre demaniali senza privilegio del Re Ruggiero, o di Guglielmo primo, e secondo, o senza suo particolar permesso, dovessero per tutto il dì dell'imminente Festa del S. Natale rilasciare tali beni nelle sue proprie mani, o de' suoi Ministri, e ciò sotto gravi pene. Dal che si vede bene, che per le alienazioni delle Città, e Terre Demaniali fatte, o da farsi, bastava il solo consenso, ed autorità del Principe Regnante (2).

Anno

L'altra legge è il Capitolo IX. del Re Giacomo fatto nel Parlamento di Palermo nel giorno della sua solenne Coronazione, in cui si proibiscono le donazioni su de' beni demaniali (3).

Anno

La ragione di questa legge si fu la massima, che correva in quei tempi, di doversi cioè i Principi

A 6

pos-

(1) *Noris. S. Marc. Roccamatur. Amic. pen. Pirr. Tom. 2. fol. 1287.*

(2) *Cost. Re Sic. lib. 3. cap. 4.*

(3) *Cap. IX. Tom. 1. Cap. Regni fol. 3.*

possedere grandi estensioni di terreni, credendosi, che in questo modo si potessero i sudditi risparmiare dalle imposizioni di nuove gabelle. Quanto erronea però fosse questa massima, ce l'ha manifestato l'esperienza di più Secoli, per cui ora è omai dimostrato per indubitati argomenti, che i vasti fondi, ed i Demanj bene è, che si posseggano da' Sudditi, e che al Principe si convengano i giusti dazj.

**Anno 1378.** Nel 1378 Artale d'Alagona possedette il Feudo di Paternò, per concessione fattagli dal Re Federico con titolo di Città Baronale, e come padrone di essa Baronia rivendicò il Padronato feudale sul Monastero di S. Maria di *Bosco Chiuso*, come si scorge dal seguente titolo = *Dominus Comitatus Mistetta, & Terræ Paternionis* (1).

**Anno 1392.** Nel 1392. allora che il Re Martino, e la Regina Maria vennero in Sicilia per coronarsi, vollero in parte compensare i servigj loro prestati da *Guglielmo Raimondo Moncada Montecasano*, il quale tutti i suoi beni aveva alienati per assicurare la Corona a' suoi legittimi Sovrani. Fecero dunque questi Principi, a *Guglielmo Moncada* concessione dell' Isola di Malta, e Gozzo con molti altri Feudi, di cui il costituirono Marchese. Le parole di questa concessione, per esser degne di tutta la considerazione, qui si trascrivono.

*Dum igitur vestri egregii Guglielmi Raimondi de Montecasano Comitiss Augustæ, & Nobariæ, & Regni Siciliae Magistri Justitiarum, & Contestabilis, consanguinei nostri carissimi, diligenti meditatione pensantes, fi-*  
dem

---

(1) *Dipl. pen. amic. not. qu. S. Mariae nove lucis lib. cit. fol. 1197. e 1198.*

dem puram, & sinceram devotionis constantiam, quas circa nos, & honorem nostrum, & Corona Regni nostri predicti conservationem, & exultationem habuistis hactenus, & habetis, pro ut facti evidentia demonstrastis relevando, & liberando nos, dictam Reginam a manibus tyrannorum, qui nedum Regnum nostrum predictum occupaverant, & tenuerant multis temporibus occupatum, sed etiam quantum de facto poterant personam nostram captivaverunt, & captivam quasi tenebant, nos de summo precipitare deorsum pro ut hac, & salia nobis, ad oculum revisa experientia teste demonstravit, Zelus fidelitatis accensus, quem ad nos geritis, & gessistis, persona vestra ob causas predictas pericula diversa, & varia subeunda, vestrorumque Comitatum, Terrarum locorum, & honorum aliorum feudalium, & burgenfaticorum, dispendiis non parcendo predictisque bonis vestris spoliatus pro fide nostra illibata servanda per plures, & plures annos in exilium, cum uxore, filiis fratribus commorando, & propterea in felice reddito ad nostrum Regnum predictum, Castra, & bona ultra Farum situata in Regno Valentie distrabendo, & ipsorum pretium convertendo in Armigeriis, & aliis utilibus, & necessariis ad recuperationem Regni nostri predicti mori igitur &c. (1).

Con questo Titolo possedendo Guglielmo Raimondo Montecateno i Feudi, e Signorie sopra dette, addi-  
ven-

---

(1) Privilegio del Re Martino, e Regina Maria vol. del Demanio di Paternò. Fol. . . . . ed altro privilegio de' 17. Novembre 1396. registrato nella Real Cancelleria.

venne, che Artale Atagona ribelle a' suoi Sovrani pretese, che per rappacarsi, e ridursi alla dovuta obbedienza, ad' esso lui si dovesser dare l' Isole di Malta, e Gozzo, pronto essendo di cedere in compenso di ciò a Guglielmo Montecateno la Terra di Jaci, e la Torre, e Terra di Paternò, ch' ei possedeva, per la concessione fattagli dal Re Federico III. di sopra rapportata.

*Anno 1394.* Piacquè al Re Martino, ed alla Regina Maria di ridurre questo ribelle al dovuto ossequio colle proposte condizioni. Quindi richiesto il di loro fedel servidore Guglielmo Montecateno di acconsentire a sì fatta permura, egli fu in ciò, come in ogn' altro obbedientissimo; onde da Artale di Alagona passarono i Feudi suddetti, e con ispecialità la Torre, e Terra di Paternò nell' utile dominio del nomato Guglielmo Raimondo Montecateno, nel modo istesso, che si eran posseduti da' passati Baroni.

La fedeltà però di questo buon vassallo, e parente de' suoi Principi fu mal corrisposta. Gelosi i Cortegiani del favore che Guglielmo Montecateno godeva de' suoi legittimi Principi, usarono tutti i modi come renderlo sospetto presso i medesimi. La calunnia ordita ebbe il suo effetto, e Guglielmo Montecateno privo de' suoi stati per confiscazione fattagli, sentì per questa disavventura tanto dolore, che non sopravvisse, se non pochi giorni ad una sì inopinata disgrazia.

*Anno 1398.* Devoluta così la Terra di Paternò al Regio Fisco, nel 1398 fu assegnata per Dotario alla Regina Maria: in questo stesso anno 1398 nel Parlamento generale di quel Regno, che si tenne nella Città di Siracusa,

il Re Martino a petizione de' suoi sudditi si contendè, che si reintegrassero al Regio Demanio tutte le Terre, e Città demaniali; e che si formasse da persone a quest' uopo da destinarsi, una nota di tutte le Città, e Terre Demaniali, affinchè nel tempo avvenire tali rimanessero.

*Nec alicui deinceps concedat sive in Rectoria sive Baronia, sed constituat in ipsis suis simplices Capitaneos annales, & Officiales: Et sic redditus, & proventus eorum libere perveniant ad Regiam Camerae ut possit domum suam ordinare, & honorifice vivere (1).*

Col secondo Capitolo di questo Parlamento, si fe la nota delle Terre Demaniali, fra le quali si pose *Terra, & Turre Paternianis* (2).

Il Re Martino nel 1410 pria di morire, nel Monastero *Vallis Domicelle*, e nella Camera chiamata dell' *Abbedesse* per discarico di sua coscienza dichiarò innocente Guglielmo Raimondo Montecateno, i di cui beni erano incorporati al Regio Fisco, senza processo o cognizione di causa, ma anzi *potenti manu*; e che perciò alla Moglie, e al figlio del fu Guglielmo si restituissero i beni *eadem* nell'istesso modo, che prima si possedevano. Ciò non ostante però questa restituzione non seguì, ed il perchè interamente s'ignora.

Anno 1420.

E' certo però che nell' anno 1410. il Re Alfonso assegnò la Torre, e Terra di Paternò con altre Città alla Regina Maria sua Moglie per Camera Regiale.

Anno 1410.

Nell'

(1) Cap. 1. Tom. 2. fol. 129. Cap. Regni.

(2) Cap. 2. Tom. 2. fol. 132. Cap. Regni.

*Anno 1431.* Nell' anno 1431 poi la Terra , e Torre di Paternò , come sopra nel 1420 alla Regina Maria assegnata , fu dalla medesima per urgenti bisogni dello Stato ceduta al Re Alfonso suo marito, mediante permuta fatta con altri beni , come costa dalle seguenti parole della rinunzia suddetta , *in perpetuum ex certa scientia , & consulto permutamus , & ex causa permutationis concedimus , renuntiamus , reassignamus , transferimus , & penitus relaxamus vobis Domino Regi viro & Domino nostro carissimo , & vestris , & quibus volueritis perpetuo dictam Terram , & Terram Paternionis (1).*

Fattasi questa solenne permuta nell' istesso anno 1431, il Re Alfonso con patto di ricompra, e per urgenze della Corona riguardanti il bene di quel regno, e l' invasione de' Turchi , vendette a Niccolò Speciale Vicerè in Sicilia la Terra di Paternò per once di oro 3000. (2).

*Anno 1437.* E nell' anno 1437 a questo istesso Niccolò Speciale vendè la facoltà di poter comprare il *jus lucendi* sopra di Paternò per once di oro 1200. per le urgenze espresse nella prima vendita (3).

*Anno 1446.* Nel 1446 Pietro Speciale Figlio di Nicola ottenne dall' istesso Re Alfonso di Aragona la conferma sull' aliena-

---

(1) *Privilegio Anni 1431. 12. Novembri dato in Barcellona, registrato in Cancellaria lib. anni 1431., e 1432. fol. 61.*

(2) *Privilegio registrato nella R. Cancellaria in lib. anni 1437., e 1438. fol. 169.*

(3) *Privilegio della R. Cancellaria in lib. anni 1446. fol. 44.*

nazione di Paternò per onze d'oro 800. ed è da notarsi, che in questa conferma fra le altre cose si dice dal Re Alfonso, che non volendo egli per le arganze, tuttochè erano relative al bene pubblico, ed alla conservazione dello Stato, aggravare i suoi Sudditi di altra imposizione, erasi più tosto contentato vendere uno de' suoi Feudi.

A 23. Ottobre dell'istesso anno 1446 nel parlamento tenuto nella Città di Palermo fra le altre cose domandossi dal Re Alfonso, *che debba dare ordine a lo quitramento del suo Demanio, e che da catero non possa vendere nè impegnare, aut quocumque alio titolo alienare, etiam exigente urgentissima necessitate, Citati, Castelli, Terri, Gabelli, redditi del Demanio, & etiam quelli, che fossero al presenti venduti, o vero alienati non li possa Sua Maestà, nè a quelli che li avessi venduti, o impegnati seu quomodocumque alienato, nè ad altri personi pro meliori, o simile pretio alienari, vindiri, o impegnari accochè non se abbia a crescere, & aumentare la somma dello recapto predetto (1).* A quali petizioni, in cui vi è anche la pena per i controventori della nullità del contratto, e della perdita de' propri beni, rispose il Re Alfonso: *Placet Regia Majestati.*

Nel dì 8. Aprile del 1451 si tenne in Palermo d'ordine del Re Alfonso un altro Parlamento, ed in esso, e proprio al Capitolo 410. si supplica S. M., *che sia di sua merè providiri che nullo Siciliano incurra in pena alcuna, accettando da Sua Maestà donazioni de Terri,*  
Ca.

(1) Cap. 357. Regis Alphonsi tom. I. fol. 335. Cap. Reg.

Castelli, ed altra cosa Demaniale, & in questo sia derogato lo Capitolo, lu quali providi, che Sua Maestà non possa vendere, nè impegnare, nè donare, ed in li altri casi remanga valido, e fermo lo Capitolo in tutti suoi parti, nisi in donatione mera la quale sia in potestate di Sua Maestà potere fare a li suoi servitori Siciliani, & lo impetranti sive accipienti non incurra in pena alcuna: *Placet Regia Majestati* (1).  
 E nel Capitolo 423. di questo istesso Parlamento dell' anno 1451 si conferma quanto trasi ordinato col Capitolo 357. di sopra trascritto.



## E P O C A S E C O N D A.

*In cui si descrivono tutti i fatti accaduti dal 1456 fino al 1753.*

Anno 1456. **N**ELL' anno 1456 l' istesso Re Alfonso per gravi urgenze dello Stato, ed in remunerazione degli immensi servigj prestatigli da Guglielmo Raimondo Moncada suo Collateral Consigliere, Camerlingo, e Maestro Giustiziere di quel Regno, Vicerè, e Capitano della Valle Benevensana, e Principato Ultra, gli vendeste pacco redimendi la Terra, e Torre di

---

(1) Cap. 410. Regis Alphonfi fol. 361. tom. 1. Cap. Regni.

di Paternò, che allora si possedeva dagli Eredi di Nicola Speciale per Fiorini 29 mila.

Come però a questa vendita ottava il Capitolo 357. dell'istesso Re Alfonso di non poterli le ricompre delle Terre Demaniali fare *pro eadem, aut meliori pretio*, così precedente sentenza del S. R. C. fu allora stabilito, che Fiorini 25. mila si dessero agli Eredi di Niccolò Speciale per la ricompra dello Stato di Paternò; ma che volendo il Re Alfonso ricomprare lo Stato suddetto non fosse tenuto di restituire al Moncada compratore, che Fiorini 24. mila, sentendosi li rimanenti Fiorini mille, compimento di Fiorini 25. mila donati in beneficio della M. S. senza che di essi se ne potesse domandare compenso alcuno.

Nè qui è vero quel, che dice il presoto Procuratore della Terra di Paternò coll'istanza presentata in Giunta, cioè che il Re Alfonso ricomprò nel 1446. da Pietro Speciale la Terra di Paternò rimandandola così al Regio Demanio fino al 1456. perchè, come costa dalla Carta, e Privilegio di quest'alienazione Paternò nel 1456. (1) era nel dominio utile di Pietro Speciale, e per effetto solo della ricompra, che si fece in tale anno, *Actum* senza aver fatto mai ritorno al Regio Demanio si vendette, come già si è detto, a Guglielmo Raimondo Moncada per Fiorini 29. mila.

L'anno 1460. Il Re Giovanni col Capitolo 19. del Parlamento.

---

(1) *Privilegio della Regia Cancelleria in Lib. anni 1466. fol. 67.*

Anno 1460.

lamento, che fecesi in quell' anno volle, che de cetero non si alienassero li beni, e Terre Demaniali, nè quelli, che trovavansi alienati cum Carta gratia, nè che s' impègnassero, ma continuassero nel Regio Demanio, a tenore della petizione fatta nel Parlamento suddetto, alla quale, il Re rispose *Placet Regiæ Majestati, exceptis Serenissima Coniuge, & Liberis* (1). Il Compilatore de' capitoli di quel Regno sotto di questo Capitulo del Re Giovanni scrisse: *Quò circa viri Joann. Thomas Montecatenu integrum ius in Paternioniam oppidum obtineret, non modo Regni consensu, sed & communis Paternionis, ac cæterarum Civitatum, & oppidorum consensu accaderet necesse fuerit; ut constat, in Proregis litteris hanc ob causam datis, quæ in Tabulario Protonotarii extant in Codice anno 1469. & 1470. videri possunt in cap. 357. Regis Alfonsi L. B.*

Per la morte di Guglielmo Moncada ottenne l' investitura di Paternò Gio: Tommaso Moncada, in di cui favore fu confermata dal Serenissimo Re Giovanni la precedente vendita del 1456.; con real privilegio del 5. Luglio 1466. registrato nella Cancellaria nel libro dell' anni 1466. fol. 67. coll' inserzione del Real diploma della precedente vendita.

Anno 1469. Tre anni dopo, e proprio nel 1469. si tenne in Messina un general Parlamento di quella Nazione; ivi supplicazione di Gio: Tommaso Moncada, o precedente permesso del Vicerè, tutti i tre bracci del Regno accordarono ad esso Moncada il permesso di ricorrere alla M. S., ed ottenere la grazia di potere quocumque

(1) Cap. 19. Reg. Jo: Tom. I. Capit. Regni fol. 44r.

*que alienationis titulo* acquistare la Terra di Paternò non ostante i Capitoli del Regno; che queste tali alienazioni proibivano; purchè però, a questo lor consenso, vi concorresse pure quello delle Università Demaniali.

Questo consenso dell' Università Demaniali vi fu, e fu pure quello della stessa Terra di Paternò; vi mancava il consenso delle Città Demaniali di *Messina*, *Butera*, *Catania*, *Mistretta*, *Nicosia*, e *Cefalù*. alle medesime scrisse il Vicere le lettere corrispondenti per lo di loro consenso; nelle quali si esprime di aver prestato tutte le altre Città Demaniali; e la stessa Università di Paternò il rispettivo consenso. Queste altre lettere Viceregie colle di loro risposte stanno registrate nell' ufficio del Protonotario del Regno dell' anno 1469, e 1470. Anzi la Città di Catania prestò il suo consenso per mezzo di un pubblico Parlamento, che vedesi avvalorato da transazione stipulata nel dì 3. Aprile 1470. da Notar Pietro De Medico estratta dagli atti della Corte Giuratoria della Città di Catania, ove si conserva, nella quale parimente si fa menzione del consenso prestato dall' Università di Paternò.

Alieni dunque sono del vero tutti gli antecedenti sospetti, che il Procuratore dello Stato di Paternò colla sua istanza ha cercato promuovere, unicamente per mettere in dubbio la verità di quello fatto, che oltre all' esser vero per le valovoli scritture tuttavia esistenti, tale pure lo è per la fede, ed autorità di tutti gl' Istoric del Regno di Sicilia. E per verità è cosa molto ardua di attaccare di falsità un fatto del

del Governo , che seguì in faccia ad una intera Nazione , la quale oltre alle sue continuate testimonianze fatte in tempo non sospetto, ne ha pure tramandata a' posteri una indubitata tradizione . Ma quel che tutta la Nazione Sicula ebbe per vero , nel tempo in cui successe questo fatto , oggi si mette in dubbio , anzi si attacca di falso da colui , che meno di tutti gli altri avrebbe occasione di farlo , cioè dal *Dottor Barone D. Giorgio Bascellona* , che si afferma *Procuratore della Terra di Paternò* .

*Anno 1470.* Nel 1470. il Re Giovanni valendosi di ciò , che a lui accordavano i Capitoli del Regno , ed i diritti della Sovranità, dette alla Regina Elisabetta nell'atto, che si formarono i capitoli matrimoniali pel matrimonio da contrarsi con suo figlio Ferdinando il *ius lucendi* , ch'ei aveva sulla Terra di Paternò, e ciò per donazione *irrevocabiliter inter vivos* fatta nella Villa Montiffoni a 8. Maggio 1470.

*Anno 1472.* Nel 1472. si tenne in Palermo un Parlamento della nazione, in cui trattandosi del divieto dell'alienazione delle Terre Demaniali , si conchiuse , che nella domanda da farsi, fosse escluso lo Stato di Paternò , per cui già li tre braccia del Regno , e le Università demaniali avevano prestato il di loro consenso per farsi da Gio: Tommaso Maccada l'acquisto *pleno jure* , come si legge nelle note di esso Parlamento confermate dal Vicerè Loximen Durrea registrate nell'ufficio del Protonotario nel libro dell'anno 1472. , e 1473. fol. 149.

Prima però , che Gio: Tommaso Montecateno avesse ottenuta dal suo Re la grazia di acquistare il *ius lucendi*.

*luendi* sullo Stato di Paternò, prestato il Re Giovanni da gravi bisogni dello Stato si ricevette dal medesimo nel 1477. Fiorini di oro 1500., e ciò a condizione di non potere esso Re Giovanni esercitare il *jus luendi* sopra dello Stato di Paternò, se prima non avesse questo istesso diritto esercitato su delle altre Terre demaniali, che trovavansi alienate. Di questa grazia volle il Re assegnar la ragione; quindi disse, ch'egli volentieri, a ciò acconsentiva, perchè avendo già tutta la Nazione accordato a Gio: Tommaso Montecassino di potere lo Stato di Paternò acquistare *pleno jure*, al medesimo non più ostavano i Capitoli del Regno, che vietano sì fatte alienazioni *pacto, tamen quod revenditio, predicta fiat, & fieri habeat post recuperationem omnium Terrarum Demanialium venditarum, & pignoratitum cum pacto de retrovendendo*, attento *maximè, quod hujusmodi pretii accumulatio fieri permittitur cum consensu prestato vobis per predictum Regnum Sicilia, & propterea Capitula Regni, huic pretii accumulacioni, & additui non obstant*. Et. a qual patto anche divenne in considerazione de' considerabili servizj del suddetto Gio: Tommaso, e de' suoi: *nec non attentis quam pluribus, & magnis servitiis per predecessores vestros, & per vos retro Principum predecessorum nostrorum Majestatis nostris, & nobis prestitis, & impensis*. Et. come costa da regal diploma dato in Barcellona a 11. Settembre 1477. esecutoriato in Palermo a 12. Dicembre dell'istesso anno, e registrato nella Regal Cancellaria nel libro, dell'anno 1478. fol. 146.

Anno. 1477.

Il Re Ferdinando nel 1478. volendo in parte dar compenso a' servizj prestatigli dal di lui Zio. Errigo Er-

Anno. 1478.

ri.

riquez, che erano di gran conseguenza. E PER LI BENI PERDUTI, E PER LE FERITE RIPORTATE NELLA GUERRA DEL REGNO DI GRANATA, gli diede *in perpetuum* per donazione *irrevocabiliter inter vivos pro se, & suis* la Terra, e Torre di Paternò, fatta *prius luitione a posse Jobannis Thomæ Montecateno*: Come si legge nell'atto della Regal Donazione a 24. Maggio 1487.

Anno 1487.

Per avere però questa donazione il suo effetto, vi fu di bisogno, che la Regina Elisabetta, a cui nel 1470, dal Re Giovanni era stato *in tabulis nuptialibus* donato il *jus luendi* di Paternò, avesse rinunciato, e ceduto nel 1487. lo stesso *jus luendi* di Paternò al Re Ferdinando suo marito colla facoltà di disporre a suo modo in beneficio di quella persona, ch'è più volesse; per effetto della quale retrocessione il Re Ferdinando a 31. Gennajo 1487. confermò ne' modi più sollempi a favore del Zio Errico Erriquez la precedente donazione del 1478. dello Stato di Paternò.

Errico Erriquez pretese per effetto di questa donazione esercitare sullo Stato di Paternò il patto di ricompra: Ma si oppose a questa domanda Gio: Tommaso Montecateno, sostenendo di non potersi ciò fare a tenore del Privilegio da lui ottenuto nel 1477. cioè di non potersi esercitare il *jus* di ricompra di Paternò, se prima non si ricompravano tutti gli altri beni Demaniali.

Anno 1491. Per queste scambievoli pretese per due anni continui litigossi nella G. C. di Palermo, ma alla fine si venne alla seguente transazione. Gio: Tommaso Montecateno, o sia Moncada pagò ad Errico Erriquez

Fio-

Fiorini di oro 28. mila per prezzo del *jus luendi* dello Stato di Paternò, e questi in compenso di ciò cedette, e rinunziò a beneficio di Moncada tutti i dritti, che a lui nel modo di sopraddetto, erano stati donati dal Re Ferdinando, e dalla Regina Elisabetta. Questa transazione fu non solo avvalorata dall'assenso del Vicerè, ma fuvvi ancora l'espressa autorità, e consenso del Re Ferdinando, come scorgesi da special privilegio, che porta la data del dì 7. Novembre 1491. spedito nella Corte di Granata, ed esecutoriato in Messina a 15. Aprile 1492. registrato nella Regal Cancellaria (1) nel libro anti x. primo 1492.

B

fol.

- 
- (1) Lo stesso *Barcelona* però, che ora impugna questi incontrastabili titoli, tutt'altro credette quando colla qualità di Agente del Principe di Paternò dimorava ne' suoi Feudi. Egli in una Supplica uniliata a S. M. in difesa del Principe di Paternò si serve delle seguenti espressioni: *che i pretesi Sindaci con troppa ragione si lagnavano di essergli stata intersecata la via di poter più rubare il comune, consacrando i Popoli, ed impinguandosi le loro povere cose, da ciò è nata in loro la bella idea di volersi ridurre al demanio, come se il Principe di Paternò fosse entrato all'amministrazione dello Stato per aggressione, per assalto, o per via indiretta quando i suoi predecessori Duchi di Montalto sono stati immessi, e manutenuiti nel possesso di Paternò, dagl'invettissimi Proavi di vostra Real Maestà per lo spazio di quattro Secoli, per la gloria si sono dati di fare de' strepitosi servizj alla*

fol. 102. a scr. ; in dove partitamente si narrano le alienazioni antecedentemente fatte , il consenso ottenuto dal Montecateno ne' parlamenti di Messina , e di Palermo per ottenere la facoltà di acquistar Paternò *pleno jure* ; i consensi prestati da tutte le Università demaniali , e dalla Città di Paternò ; le donazioni fatte ad Errigo Erriquez ; la transazione stipolata tra Gio: Montecateno , e l'istesso Errigo Erriquez ; l'autorità del Vicerè , e l'espresso consenso del Re Ferdinando , colla dispensa a tutte le leggi , e Capitoli del Regno di Sicilia . Cosicchè se il Principe di Paternò non avesse nel rincontro presente , che questo sol privilegio , questo da se sarebbe sufficientissimo a garentirlo da qualunque molestia , ch' ei mai avesse potuto , o potesse ricevere sulla pertinenza , ed utile dominio dello Stato di Paternò . Ma secondo ciò , che pensa l'Autore dell' istanza , questo neppure basta , nè sa capirsi qual' altro legittimo atto possa rinvenirsi , onde il suo desiderio , e quello del *Baron Barcellona* rimanessero soddisfatti , quando per cosa di lieve momento si hanno l'intero consenso della Nazione , la suprema autorità del proprio Principe , i più solenni contratti di alienazione , e le donazioni fatte , ne' modi più solenni , che mai , e secondo ciò , che prescrive non solo il drit-

---

*alla vostra Real Corona , e perchè i Paternesì sono stati sempre tali nelle loro malfondate pretenzioni , furono imposte tre perpetui silenzi in diversi tempi , come in altre scritture , e Privilegj della Reali Cancelleria , è stato il tutto somnesso a V. R. Nè.*

dritto comune, ma ancora il particolar dritto di Sicilia.

Dal Re Carlo, e Regina Giovanna furono confirmati in favor di Antonio Montecateno tutti i privilegj, donazioni, e vendite fatte da' predecessori Sovrani ad esso Antonio non solo, che a' suoi antecessori; *Quatenus opus* gli si fece nuova concessione delle medesime, con Privitegio spedito in Barcellona a 30. Gennajo 1519. esecutoriato in Messina a 30. Gennajo 1520., registrato nella Regal Cancelleria al libro del 1520. e 1521. fol. 193. Anno 1519.

Piacque al Re Filippo nel dì 8. Aprile del 1565. di remunerare i servizj di Antonio, e Francesco Moncada non solo per la cura avuta di tutto il Regno, ma ancora per li servizj prestati nelle guerre in diversi tempi accadute, e per quelle particolarmente contro i Veneziani, in compenso delli quali servizj concesse a Francesco Moncada figlio di Antonio il titolo di Principe dello Stato di Paternò.

Godette Gio: Tommaso Montecateno, ed i suoi Successori dell'acquisto di Paternò senza aver ricevuto molestia da chicchessia sino al 1538. allora fu, che alcuni Cittadini di Paternò pretesero la riduzione al Regio Demanio, come pure che nulla si dichiarasse la vendita fatta a Gio: Tommaso Montecateno nel 1491.

Per questa pretesione si fe lite nella G. C. di Palermo. Il Fisco non volle affatto garentire la domanda de' Paternesi; quindi ciò fu deciso nelle forme più solenni, che mai, cioè deciso fu, che il Fisco non dovesse a' patto alcuno sostenere l'intrapresa di quella

Anno 1538.

Università, come costa dalla sentenza proferita dalla G. C. nell'anno 1538. L'esito di questa lite si conobbe per parte di chi difendeva l'Università di Paternò infelicissimo; onde per ritrarre la Terra di Paternò da questa intrapresa qualche vantaggio, credette bene venire a transazione col suo Barone. Fu questo contratto conchiuso per un publico parlamento tenutosi in Paternò nel 1538. e conchiuso fu con avere il Barone liberati i Cittadini di Paternò da tutte le angarie e parangarie, cui stavano essi soggetti, e ch'erano, come ogn'un sa, in que' tempi, cose di gravissimo momento. In compenso di ciò l'Università rinunciò espressamente al giudizio introdotto, ebbe per legittimo l'acquisto fatto da Gio: Tommaso Montecateno nel 1491, & *quatenus opus* di nuovo a quest'acquisto prestò il suo totale assenso, senza che nel tempo avvenire potesse reclamare, o attaccare quello, che per tanti titoli era stato so lenne, e legittimo ne' passati tempi (1).

EPO-

---

(1) Per questa Transazione, ecco come scrisse Barcellona al Principe di Paternò con lettera de' 13. Agosto 1773 mentre egli era suo Procuratore. *Al nostro. Quanto più leggo l'allegazione più stupisco, quanto che credo senza dubbio, che V. E. vada in Napoli per divertirsi, e non per altro che si ha da fare, siamo stati in obscuris; la Transazione fatta in Catania per l'assi di Merlino, io non l'avevo letto, ma me la rapporta l'Allegazione; compiangi questi poveri Pazzi, ed ho motivo di rallegrarmi con V. E. per essere stati i suoi*  
glo-



E P O C A T E R Z A .

*In cui si ragiona de' fatti occorsi, dal  
1753 sino alla presente giornata  
per lo preteso Demanio.*

**L**A traslazione fatta nel 1738 ebbe il suo pieno effetto per lo corso di due secoli, ed anni 15. senza che in questo frattempo nè l'Università, nè i Cittadini di Paternò si fossero in parte alcuna doluti. Nel 1753 solo fu che D. Michelangelo Moncada uno de' naturali di Paternò ricorse al Vicerè, e domandò, che si potesse tenere nella Città suddetta un pubblico

Anno 1753.

B 3

Par-

---

*gloriosi antenati, così accorsi nel firmare la cautela di questo stato con tanta robustezza di scrittura, che può da per se sola contrastare col Granturco. Iddio ha voluto castigare la superbia di questi ridicoli per maggiormente esaltare V. E. Or. e pure ( castigo di Dio! ) Due giorni della Domenica, e Lunedì di Pasqua Stiz- zia ( uno de' pretesi Sindaci ) uscì in Catiniglia coll' abito dell' inguaggio, che sembra un Tambornaro per raccogliere qualche cosa per la stampa per l' Allegazio- ne in contrario: Sò di certo, che hanno scritto a Gal- lisi, che vedend- le cose a mal partito cercasse di ag- giustarsi a patto di Guerra, con tirare da V.E. qualche onorifico vantaggio per la cara Patria.*

Parlamento per la ricompra del mero, e misto impero, e restituirsi la Città di Paternò nella sua pristina libertà sotto l'unico demanio di S. M. . Il ricorso del Moncada fu dal Vicerè rimesso al Tribunale del Patrimonio, il quale nel dì 19. Luglio 1753 fe la seguente decretazione: *Decernens consilium cum interuentu spectabilis Secreti Civitatis Jacis Realis, C'rasmittans.*

Lo stato di Paternò è composto non solo della Città di Paternò, ma ancora delle Terre di Nicolosi, e Belpasso, le quali due popolazioni avendo ugual diritto su di quello Stato, avanzano in più di tre mila anime, quella di Paternò. Era dunque giusto, e ragionevole, che il pubblico parlamento si tenesse per la presca ricompra del mero, e misto impero non solo in Paternò, ma ancora nelle due altre Terre di Belpasso, e Nicolosi. Ma no. Il Parlamento si tenne nella sola Città di Paternò, ed ivi dal maggior numero de' Parlamentarj fu conchiuso di doverli far la ricompra del mero, e misto impero, e restituirli nella sua pristina libertà sotto l'unico dominio di S. M. la Città suddetta: Che per la ricompra di Paternò non si restituisse al Barone il suo corrispondente Capitale in denaro contante, ma sì bene si costituisse a suo beneficio un' annua rendita sopra di ciò, che l'Università dovea conseguire da' PP. Benedittini del Monastero di Catania in annue onze 55., e quando questa non bastasse si usasse pure l'altra annua rendita di onze 18., che l'Università suddetta esigeva dal Barone D. Alessandro, e D. Giuseppe Clarenza Padre, e Figlio; e quando ol-

tre delle dette due annue rendite altro vi bisognasse, tutto il dappiù si dovesse soddisfare annualmente dalle altre rendite della Università di Paternò. Si concluse pure in questo Parlamento, che seguita la ricompra del mero, e misto impero potesse, la M. S. per titolo di donazione, che allora si faceva da essa Università, ripigliarsi tutti quei dritti, che fino a quel giorno si dissero usurpati dal Barone, e che a quel pubblico si appartenevano; dritti che si enunciano partitamente, senza però che dell'evento di questa lite, che dovea fare il Re contro del Barone, fosse l'Università ad evizione alcuna tenuta, ma solo obbligavasi a dare al Fisco le scritture necessarie. Ed affinchè questa deliberazione presa in quel Parlamento avesse il suo effetto, nel medesimo pure si costituirono cinque Sindaci, o siano Deputati, i quali in nome di quel pubblico potessero nel Tribunale competente introdurre; e menare a fine il giudizio della ricompra del mero, e misto impero ed accadendo, che uno di questi cinque Sindaci morisse, si dovesse da' quattro, che rimanevano elegger sempre il quinto.

Presentatosi questo Parlamento nel Tribunale del Patrimonio, ne fu ordinata a 18. Ottobre 1753 l'approvazione colle seguenti riserve: *E per quello che in esso si contiene, e si riserva a favore di codesti Cittadini, o a favore della Regia Corte sentendosi nell'esame del merito il Regio Fisco, o le parti indi si provvederà quanto sarà di giusto, e conveniente.*

Per introdursi, e portare avanti un giudizio così strepitoso, vi bisognavano danari: i Deputati, ed i Cit-

tadini di Paternò niente volevano spendere del loro. Ecco dunque, che nel 1754 si viene all'espedito di venderli un diritto della Università detto della *Menzania* per ducati 1800. I Ducati 1800. subito svanirono; ma col pretesto di essersi domandati Giudici aggiunti, o surrogati tanto per parte del Barone, quanto per parte de' Deputati, questa lite stette in silenzio fino al 1757. A febbrajo del 1758. la Suprema Giunta di Sicilia ad istanza della Contessa di Caltanissetta Balìa, e Tutrice dell'attuale Principe di Paternò, consigliò il Re nostro Signore, che il Fisco nella riduzione al Regio demanio di *Paternò*, e *Caltanissetta* non dovesse principalmente intervenire, nè garantire le domande de' Cittadini, e delle Università sopraddette, ma che per tali cause si eseguisse ciò che la M. S. avea ordinato con Reali Dispacci di Agosto 1754, e Gennajo 1755 per la ricompra del mero, e misto impero di Monforte, cioè che fosse lecito a naturali d'istituire proprio nome qualunque giudizio essi volessero contro del Barone, e specialmente quello della ricompra del mero, e misto impero, ma di non essere però in tali domande garantiti principalmente dal Regio Fisco. La M. S. uniformossi al parere della Giunta di Sicilia; quindi con Real Carta de' 23. Gennajo 1762 ordinò, che il Regio Fisco per le cause demaniali di Paternò, e Caltanissetta, non facesse parti principali a favore dell'Università, ma sì bene quell'istesso, ch'era si ordinato per Monforte (2).

Nell'

---

(1) Con despacho de 23. del Corrido por via de la Real Se-

Nell'istesso anno 1758 si produsse alla fine nel Tribunale del Patrimonio in nome de' Sindaci di Paternò un libello, col quale si domandò, che non ostante la compra fatta dalla casa Moncada della Città, e Stato di

B 5

Pa-

Sègretaria de estado, y Házienda de Real Orden se me previene lo sieguente = Exño Señor = Haviendo hecho instancia al Rey la Princesa de Paternò, Caltanissetta exponiendo de haver algunos sus Vasallos de la Ciudad de Paternò intentando un insubstistente Pleyto en el Tribunal del Real Patrimonio, para la reducion al Régio Demanio de dicha Ciudad, a cuyo efecto ha aducido el juxto titulo de su posesion, reduciendose estas controversias a simples Vexaciones, y dispendios anadiendo, que a instancia del Principe de Monforte se dignò S. M. C. ordenar que en caso los Vasallos de Monforte y S. Pedro expubesen cosas nõ veras contra dicho Principe, fueren castigados, segun preñeriven las leyes, y que respecto a la preñencion de los Vasallos ententada de la reducion al Régio Demanio, fue desaprovado el deposito hecho de algunos de los mismos en nombre del Régio Fisco, declarando, que si quieran experimentar sus derechos a cerca la recompra del mero y mixto de las referidas Tierras, no necesitava el dinero de pocos particulares de las mismas y así hà supplicado la Princesa recurrente, de dignarse S. M. declarar de ne permitirse, que pocos Vasallos torbios de Paternò vaso, nombre del Régio Fisco produzean instancias, para reducirse al Régio Demanio, mayormente, que  
en

Paternò nel 1456, e 1477, e non ostante i suffeguenti Regali Diplomi, del 1477 e 1492, e la Transazione del 1538, la Città suddetta fosse ammessa al Regio Demanio con azione redibitoria, e per quel prezzo, che

---

en la concession de Paternò non hay el pacto de la ricompra implorando igual gracia aun respecto a Caltanissetta y a todos sus Estados. En vista de tal instancia observando S. M. de haverse ordenado, que al Regio Fisco no hiziese las Partes principalmente en la causa ententada delos Vasallos del Principe de Monforte, se ha servido resolver y manda S. M. de practicarse lo mismo respecto a los Pleytos introducidos por parte de los Pueblos de Paterno y Caltanissetta contra el Baron de dichas Ciudades, salvo pero siempre a los mismos Pueblos; y a cadaun de ellos el derecho que le compete de instituir qualquiera causa a proptio su nombre; y de proseguir las empezadas tanto por la pretendida reduzion al Regio Demanio, como por la recompra del mero, y mixtto imperio de las enunciadas Ciudades; y que el Tribunal del Real Patrimonio deba observar, y executar en el examen, y proseguimiento de las nismas aquellas mismas Ordenes, que fueron prescrividas en la causa del Principe de Monforte, y sus Vasallos, tocante a la recompra del mero, y mixto impetio con Reales Despachos de 24. de Agosto de 1754. y 4. de Enero 1755. y deba el Regio Fisco hacer aquellas partes, que furon con los mencionados despachos en cargadas, arreglandose en todo segun el contenido de los

che si fosse giudicato dal Tribunale del Reale Patrimonio, e da pagarsi ancora nelle forme, e ne' modi, che il Tribunale avesse prescritto.

Fra il 1757, ed il 1761 accadde la morte di due de' Deputati o sieno Sindaci eletti col Parlamento del 1753 a portare avanti la causa della ricompra del mero, e misto impero di Paternò; ed in luogo de' defunti si elebbero nel 1758 *D. Antonino Savuso* fratello di *D. Carmelo Savuso*, antecedente Sindaco, ed a Maggio 1761 in luogo di *D. Michelangelo Moncada* fu eletto *D. Nasolinio Savuso*. L'elezione di questi due Sindaci dovea farsi a tenore del Parlamento del 1753 da' quattro rimanenti Deputati, ma in differenti tempi fu fatta da tre soli di essi.

Anno 1761.

Nel dì 15. febbrajo 1767 molti Cittadini di Paternò precedente publico atto di Procura, stipulato da Not. D. Pietro Guido della Città di Paternò, chiesero nel Tribunale del Patrimonio, che i Sindaci, o sieno Deputati eletti nel Parlamento del 1753 dassero conto del denaro introitato per la vendita de' diritti di *Mezzania*, e che fra di tanto i Sindaci suddetti non eligessero altri Sindaci in luogo de' mancanti.

Anno 1767.

B 6

A

---

los mismos; y de esta conformidad lo participo de Real Orden a V. E. para que expida las correspondientes a su cumplimiento. Dios guarde &c. = Comunico pertanto a V. S. esta Soberana Real prescripcion para su inteligencia, y exacto cumplimiento. Dios guarde a V. S. Muchos Años. Palermo 5. de Febrero de 1762. = El Margues Fogliani = Al Tribunal del Real Patrimonio.

A 31. Settembre 1767 con suo particolar rescritto a petizione de' Paternesi il Re nostro Signore, ordinarsi le opportune provvidenze per supplirsi alle spese della lire.

Il Tribunale del Patrimonio a 19. Gennajo 1768 in esecuzione del sopradetto Sovrano oracolo prescrisse di tenersi in Paternò un parlamento per supplirsi alle spese della lire. Il Parlamento si tenne a 14. Febbrajo 1768 non già solenne, come il precedente, ma mancante di molte solennità, ed in esso si stabilì, che necessitando pel mantenimento della detta lite annue once 500. si doverfer diminuire once due per ogni quartuccio di vino, ed oltre di ciò imporsi altra gabella su del riso. Questo Parlamento fu attaccato di nullità dagli istessi naturali di Paternò, i quali oltre di ciò dimostrarono al Tribunale del Patrimonio gl'inconvenienti, ed i danni, che a quel Pubblico sarebbero avvenuti, qualora al medesimo si fosse data esecuzione. Queste giuste doglianze furono dal Tribunale accolte, e fu sospesa l'approvazione del Parlamento fino alla discettazione delle medesime.

Anno 1769. Nel 1769, i Sindaci, e Procuratori della Città di Paternò esposero nel Tribunale del Patrimonio, che la di loro domanda fatta per la riduzione al Regio Demanio era stata fino a quel giorno sospesa per varj incidenti, e specialmente perchè nel parlamento del 1753 non si era parlato, che della ricompra del mero, e misto impero, e tanto meno si era appalesato a quei naturali il prezzo necessario, da restituirsi al Principe di Paternò: Che l'Università nel detto Par-

ilamento avea creduto, che si fosse stabilita non meno la ricompra del mero, e misto impero, che quella ancora dell'intera riduzione al Regio Demanio. E che quando per lo prezzo da restituirsi eransi rimessi al giudizio del Tribunale, credeano di avere fatto quanto si conveniva: Che ciò non ostante dal Tribunale del Patrimonio erasi sospeso di ammetterli il libello, volendo a punto fisso sapere le cose sopraddette; E che per terminarsi e togliersi ogni difficoltà essi chiedevano, la convocazione di un nuovo parlamento, affinchè a punto fisso si stabilisse quanto a ciò credeasi necessario.

A 10. Aprile 1769. il Tribunale del Real Patrimonio coll' intervento del *Consultore Targiani* aggiunto dal Vicerè per questa causa, ordinò al *Dottor D. Giuseppe Ridolfo*, uno de' Giudici aggiunti, di portarsi in Paternò, ed ivi convocare un pubblico, e generale Parlamento giusta la domanda de' Sindaci di Paternò.

I Naturali dell' Università di Belpasso co' suoi Casali di Stella Aragona, e Campo Rotondo, e quei dell' Università di Nicolosi intesi altronde di tali domande, e non volendo aderire alle medesime, manifestarono i motivi del di loro dissenso in due solenni pubblici atti stipulati a 10. ed 11. Aprile 1769 per gli atti di Notar D. Antonino Musmeccì di Belpasso, e di Notar D. Michelangelo Rapisarda di Nicolosi, ed eleffero un Procuratore con tutte le dovute facultà per opporsi alle domande fatte da' Paternesi.

Intanto il Giudice Ridolfo per esecuzione degli ordini del Tribunale si portò in Paternò, ed ivi precedente l' emanazione de' Bandi nel dì 14. Maggio 1769

ten.

tenne un pubblico Parlamento, nel quale dopo di esserli letti il memoriale presentato da quella Università al Tribunale del Patrimonio, la decretazione fatta nel dì 10. Aprile 1769 di *decineant consilium, & transmittant cum interveniu persona designanda*, ed ogn'altro, che si credette opportuno dal Giudice Rinaldo Presidente del Parlamento, si fe a Parlamentarj il seguente ragionamento: *Manifestato già tutto il contenuto de' surriferiti, e preinserti memoriali, e dispaccio Patrimoniale poc' anzi pubblicamente letti, prima di far raccogliere, e sottoscrivere i voti, e pareri di tutte le persone vocali, consulenti, e singoli di questo pubblico in questo solenne Consiglio convocati, a tenore dell'anzidetta commissione; Debbo fare a tutti loro Signori considerare, e riflettere, che qualora avrà luogo la richiesta redibitoria, non si sa quale sarà l'arbitrio del prezzo, che prenderà il mentovato Tribunale attesa la richiesta redibitoria; Puol essere arbitrare tal prezzo per quanto allora questa Città con tutti i suoi annessi, e connessi mezo, e misto impero fu venduta, e per quanto fu venduto allora il ius di reluire la medesima: ma puol essere ancora, che considerando il divario del valore della moneta, che intercede tra quel tempo in cui seguirono ambi le vendite, ed il tempo presente, l'arbitrio del sudetto Tribunale intorno alla valutazione della moneta, fosse maggiore, siccome puol essere, che il Tribunale negasse al compratore l'aumento intrinseco risultante dal beneficio del tempo; e può succedere ancora che gli l'accordasse. Può inoltre accadere, che il detto Tribunale obbligasse pagare in contanti tutto quel prezzo, che sarà per arbitrare in veduta ancora de' mi-  
glio-*

miglioramenti, quatenus vi faranno, e può anche succedere che potrà dare a loro Signori respiro nel soddisfarlo: Or fattovi a Signori considerare, e riflettere le cose accennate, resti ogn'uno di voi nella piena libertà di dare il suo libero voto, e parere: ma come a questo Capitano tocca il primo voto, perciò da lui s'incominci. In esecuzione di ciò il Capitano dette il suo voto ne seguenti termini: Da quanto sin' ora ha perorato il Signor Commessario, ricavo di essere due le ispezioni del presente consiglio, l'una, che tocca la dichiaratoria dell'animo di quei che usarono nell'antecedente Consiglio dell'anno 1753. e però non so qual fosse stato l'animo di quei votanti. L'altra è intorno al voto libero affermativo, o negativo della riduzione della Città al Regio Demanio, per la quale considero, che sarebbe maggior preggio della Città ridursi al Regio Demanio, ancorchè di esser sotto l'amministrazione del Barone importa di esser sempre, e direttamente Vassalli di S. R. M. (Dio guardi), ma prevedendo, che per ridursi al demanio si dovrà il popolo interessare per l'ingentissime spese, che vi vogliono, e per le liti, e per il prezzo di tutto lo Stato, non sapendo quanta potesse importare, potendosi forse avere in considerazione i servizj personali prestati dal Barone alla Real Corona, che sarebbero inestimabili, a pagare il quale prezzo potrebbe non essere bastante il prezzo dello Stato con tutti i diritti, che potessero al publico appartenere, e dell'altro caso riflettendo non potersi alienare i fondi assegnati a S. R. M., e donati nel Consiglio precedente del 1753. il perchè risulterebbe io, differuvio di S. R. M., e del ben publico, perciò non volendo io, nè i miei posteri venire,

nire obligato a veruna spesa, o dazio, o Tassa per tal causa, per questo riflesso dissentisco della presefa riduzione: Dottor D. Vincenzo Anicito Guido Capitano confermo come sopra.

Siegue al voto del Capitano quello del Giurato D. Francesco Ciancio Moncada il quale è così espresso. Io D. Francesco Ciancio Moncada Giurato attuale, ed Edommodario dissentendo dal voto del Capitano, son di parere, e voto ratificarsi, come rattifico il Consiglio de' 9. Settembre 1753 dove s' intese domandare la ricompra di tutta l' intiera Città colle sue pertinenze, colla riduzione al Regio Demanio sotto l' unico dominio della Maestà del Nostro Monarca, Dio conservi. Onde approvo col presente mio voto la preinserta petizione de' Sindaci una con tutti gl' atti fatti, e faciendi, assieme col Consiglio de' 14. Febbraro 1768 per così terminarsi la causa della detta intiera ricompra, e per quello riguarda al prezzo, mi contento arbitrarfi e pagarfi in quel modo, e maniera, e somme da prescrivervi dal suddetto Tribunale a cui effetto non solo approvo la facoltà data a sudetti Signori Sindaci nel Consiglio del 1753 per quelle cause, ma pure dono alli medesimi Sindaci, presenti, e futuri tutta l' ampla, e necessaria potestà per far seguire totalmente la riduzione di detta Città suoi annessi, e pertinenze omnia includendo, & nihil excludendo, e questo è il mio sentimento.

Sieguono i Voti degl' altri Parlamentarj nel seguente modo: Io Dottor D. Sebastiano concorro col voto dello spettabile Capitano, e soggiungo, che avendo avuto presente il Consiglio detento nel 1753 trovai d' esservi state alcune nobili famiglie ascendenti dall' attuali nobili

Con-

Consulenti, ed aver dissentito, ed aversi poi nel 1538 passato a transigere coll' Illustre Barone, da cui si riceverono benefici; e in quel Consiglio del 1753 dichiaro aver dato il mio consenso per la ricompra del mero, e misto, e riduzione al Regio Demanio, mercè la promessa verbale fatta dal fu, nobilita Di Michelangelo Moncada in che il publico non saria stato gravato del minimo peso, nè sofferta la spesa del menomo grano; che dopo ciò ebbe la necessità la Città di rendersi la gabella della Mezzeria, uno de' Caspi del Patrimonio urbano, e sostenuta la lire quasi a costo di proprie spese dai Signori Nobili Sindaci, ed aversi nel 1764, implorato le provvidenze per sostegno della lite. Quindi sono di parere darsi la piena facoltà a Sindaci di poter trovare un mezzo col quale potessero ottenere dall' Illustre Principe la consecuzione delli Reali interessi senza dargli l'onorificenza della Città il bene; e quiete del publico per in caso di soccombenza non recidivare il publico, e suoi singoli nella soluzione de' pesi, de' quali trovati essente per la transazione del 1538 giacchè per la petizione si dice in nihilum oblitare la transazione del 1538.

Io, D. Antonio Maria Calò, e Cafarelli qual Sindaco Procuratore del publico dichiaro, che come uno de' singoli nell' anno 1753 intesi avere in consiglio dato il mio voto per la sola ricompra del mero, e misto per essere sotto l' unico Governo di S. R. M. In oggi per l' antiposta, riduzione al Regio Demanio dell' integro stato qual Sindaco sudetto mi uniformo al voto dello Spettabile Capitano riservandomi la facoltà di aggiungere, o minuire d' innanzi all' Illustrissimo Tribunale del Real Patrimonio.

Tux.

Tutti gl'altri Parlamentar) nel maggior numero persone idiote , ed interamente ignare di quel che faceasi , concorsero al sentimento di coloro , che aspiravano al Regio Demanio , ma co' mezzi però , e modi dagli stessi stabiliti. La Città di Paternò , come di sopra si è detto , nell'anno 1769 era composta di 6406 abitanti , quelli che concorsero al Parlamento furono 2616 .

Terminatosi in questo modo il Parlamento tenuto in Paternò dovette il Giudice Ridolfo portarsi nella Terra di Belpasso parte dello Stato di Paternò , ed ivi a 27. Maggio dell'anno medesimo convocare eziandio pubblico Consiglio per l'effetto suddetto. In questo il Giudice Ridolfo propose a que' Cittadini quell'istesso che proposto avea a' naturali di Paternò , e dall'istessi al numero di 1420. persone si rispose , che essi non intendevano nè di domandare la Redibitoria al Regio Demanio , e tanto meno contribuire a spesa alcuna per la lite , che a quest' oggetto volean fare i Cittadini di Paternò .

La Terra di Nicolosi , appartenente ben anche allo Stato di Paternò , coll' autorità , e presenza del Giudice Ridolfo , e precedente Dispaccio Viceregio , e Regia Decretazione del Tribunale del Patrimonio , venne pure il suo pubblico Parlamento , nel quale precedenti tutte le debite solennità , con tutti i vocali determinò ; per gravi ragioni , di non doversi , nè potersi quello Stato ridarsi al Regio Demanio , e tanto meno mererli delle indebite imposizioni per tirarsi avanti una lite così ingiusta , e capricciosa .

Molti naturali di Paternò con pubblici atti posteriori ,

rivocarono quel, che avean detto nel riferito parlamento; e dichiararono, che essi neppure nel dare il loro voto avevan inteso, o saputo di che si trattasse; ed altri attaccarono il Parlamento suddetto di nullità, per non essersi tenuto nei modi legittimi, e consueti, e per essersi usate delle aperte violenze; quindi si difesero di quanto appariva conchiuso in di loro nome, adducendo molte, e pressanti ragioni per le quali non conveniva affatto introdursi un giudizio così ingiusto, quale era quello dalla Redibitoria al Regio Demanio, dopo tanti secoli, e di tanti solenni contratti fatti da quei serenissimi Re di quel Regno.

Intanto molti altri Cittadini di Paternò a 13. Dicembre 1769, presentarono una di loro supplica al Proconservatore di Paternò istesso, nella quale dolendosi, che il Barone usava tutti i possibili mezzi per distogliere quel publico dalle lince della riduzione al Regio Demanio, e che cercava pur di far transazioni contro ogni dovere, vennero a conchiudere la loro petizione con dire, ch'essi approvavano gli antecedenti Parlamenti; e che quando non valevano i mezzi ne medesimi designati per la redibitoria al Regio Demanio, eran pronti di rinvenirne degl' altri, e pronti pure erano di mettere in commercio, e vendere il *jus pascendi*, che detto publico possede da 15. Marzo, in fino a 15. Settembre di ciascun anno, spettando gli altri mesi lei al Barone, su di molte tenute site nel Territorio di Paternò, ed ivi denominate Feudi, il quale *jus pascendi* secondo il loro intendimento potea dare all' Università quell' istessa rendita, che

che dava al Barone per gli altri 11 mesi dell'anno, ch'erano di sua pertinenza (1).

A queste voci unirono alcuni de' Cittadini di Paternò le loro doglianze contro la condotta del Barone, accusandolo al Vicerè di violenza, e di altri modi improprij.

Il Vicerè a Dicembre 1769 dette un premuroso incarico al Tribunale della G. C. perchè ne' modi più legittimi appurasse le violenze, che si diceano. Da quel Tribunale si presero tutte le opportune diligenze per venirsi in cognizione del vero, ed il risultato si fu di esser l'accusa calunniosa; di essersi condotto il Barone con tutta la possibile placidezza in verso di quei Cittadini, e con maniere degne tutte di lode, e che in conseguenza di tutto ciò giusto era, che i Deputati di quest'acusa si portassero in casa del Principe di Paternò per darli una pulita soddisfazione. Il Vicerè si uniformò al parere della G. C., e quel ch'è più, l'approvazione del Vicerè fu confermata dal

Re

---

(1) Si vuole qui avvertire, che dai naturali non si può commerciare un tal compascolo. Essi lo godono pel proprio Bestiame solamente. La fida in questi Terreni appartiene al Barone. Nel secolo scorso l'Università pretese commerciarlo; il Barone si oppose pel suo pregiudizio particolarmente della fida; si fece causa, il Tribunale decise a favore del Barone, i naturali ne hanno quindi fatto uso pel proprio Bestiame, senza che mai l'avessero potuto commerciare.

Re Nostro Signore con Real Dispaccio del dì 11. Gennajo 1771.

Nel Tribunale del Real Patrimonio si faceva pur premura da' Cittadini di Paternò, perchè si desse esecuzione al Parlamento del 1769. Esaminò quel Supremo Magistrato coll' intervento ancora del Consultore di quel Regno D. Diodato Targiani quanto si conveniva ed alla fine, dopo maturo esame, venne nel 1771, alla seguente determinazione = *Per la prima parte del Consiglio, che riguarda la volontà di fare la causa si approva il Consiglio; salvo però le ragioni nel Tribunale di giustizia per le Università di Belpasso, Nicolosi, e Motta Sans' Anastasia, se sia necessario il consenso delle sudette Università per asperimentarsi le sudette azioni de' Paternesi. E riprovando il Tribunale la risposta data nel Consiglio sopra i mezzi che si sono rimesse all' arbitrio di esso Tribunale, circa il modo, e prezzo ordina, e comanda, che si devenga altro Consiglio coll' intervento di persona designanda, nel quale a punto fisso, e non indeterminatamente si propongano mezzi legittimi, legali, e non vaghi, ma profittevoli all' Università, ed al publico a tenore delle leggi, con che non possano avvalersi della presente approvazione, se prima non verrà il detto nuovo Consiglio, che dovrà essere dal Tribunale approvato.*

A 30. Luglio 1771 il Tribunale del Real Patrimonio non avendo creduto di approvare il precedente Parlamento del 1768 per le spese della lite fece decreto del tenor seguente = *Deur ordo pro improbatione Concilii, & unusquisque singulorum possit voluntarie contribuere summas necessarias pro definitione litium arbitrio*

stio suo, absque eo quod jurati, uti valent via com-  
Etiva.

Il Sindaco D. Francesco Benedetto Moncada rinunziò la sua carica di Sindaco a 31. Agosto 1771 per atto pubblico.

Il Principe di Paternò intanto ricorse al Vicerè, ed espone la lunga lite, che soffriva per causa de' Paternesi pel corso di 19 anni; che in due pubblici parlamenti uno del 1753 e l'altro del 1769 non avevano essi affatto additati mezzi opportuni per introdurre il preteso giudizio della riduzione al Demanio: Che tanto meno poteano, o aveano volontà o di tenere un nuovo Consiglio, o di rinvenire i mezzi prescritti dal Tribunale del Reale Patrimonio colla decretazione dell'anno 1770; E che per non tenerli più in sospeso un giudizio di tanta conseguenza, che dilaniava il Pubblico di Paternò, ed a lui arrecava infiniti disturbi, si mettesse all'affare un perpetuo silenzio. A queste, domande il Vicerè in Agosto 1771 decretò così: *Il Tribunale del Real Patrimonio dia sull'esposto le provvidenze, che stima convenienti di giustizia.*

Fra questo mentre il Procuratore de' pretesi Sindaci di Paternò si lagnò con sua Maestà della decretazione del Tribunale intorno alle spese, e da S. M. fu ordinato informo dal Tribunale del Real Patrimonio, il quale nelle forme debite adempì all'incarico suddetto con sua Relazione, che dalla M. S. fu rimessa alla Giunta di Sicilia per Consulta col suo parere.

Dal Principe di Paternò in questa occasione si umiliarono a S. M. quelle istesse suppliche, che si eran fat-

fatte al Vicerè in Agosto 1771, per essere liberato dalle molestie, che ingiustamente soffriva, e per imporsi il perpetuo silenzio, alla pretesa riduzione al Demanio.

Alle voci del Principe di Paternò si unirono quelle del Regio Proconservatore, e Procuratore di quella Università D. Simone Conigli, il quale con sua distinta supplica al Re Nostro Signore espone nel 1772: che *Anno 1772.* i mezzi proposti nel parlamento del 1753, e 1769, eran tutti impropri, ed inefeguibili: che più inefeguibile era l'ultima decretazione fatta dal Tribunale del Patrimonio nel 1770, di sopra trascritta: che le mire di quei Sindaci erano di profittare coll'occasione di questa lite, delle rendite di quella povera Università, e che bene era pure, che si astringessero alla reddizione de' conti: che quando avesse avuto effetto la domanda de' Paternesi, non bastavano ducati novecento mila per la redibitoria al preteso Regio Demanio, redibitoria, che come ogn' uno vedeva, era opposta agli espressi titoli dal Barone prodotti; e che essendosi disfatti tutti coloro, che avevan dato il loro voto nel parlamento del 1769, non era doveroso di tormentare più quel Pubblico con una lite così ingiusta, e dispendiosa.

Tutti coloro, ch' erano intervenuti nel Parlamento del 1769 componenti in tutto 1500 individui, eranli disfatti per mezzo di publico atto al numero di 1062., ed altri con distinti atti aveano pure l'istesso praticato al numero di 400. Quindi non rimanendovi più vestigio di quel parlamento; e sentendosi altronde da voranti, che da Sindaci, e Deputati si volea tirare avanti que-  
la

la lite, come se tuttavia fosse esistente il parlamento suddetto, con di loro pubblica Procura destinarono il di loro Procuratore per opporsi all'ingiusta pretesione de' detti Sindaci, dichiarare la cancellazione del Parlamento del 1769, e fare tutte le opportune istanze, affinchè non si desse luogo alla pretesa redibitoria.

Restavano tuttavia in Paternò de' malcontenti; quindi costoro con di loro suppliche faceano al Real Trono vedere, che quanto si era fatto da' loro Concittadini, avea tutto il suo sostegno ne' maneggi, e nelle violenze, che usava il Barone.

Il Re Nostro Signore per accertarsi di questi fatti rimise tutte le Carte sopraddette alla Suprema Giunta di Sicilia affinchè coll' intervento dell' Avvocato Fiscale *De Leon* dicesse in queste circostanze ciò, che convenisse farsi.

La Suprema Giunta di Sicilia volle con tutta la dovuta serietà esaminare quest' affare; dopo aver inteso non una, ma più volte le parti, riferì nel 1772 al Re Nostro Signore, che le violenze, che si dicevano usate dal Principe di Paternò, o per far disdire coloro, che intervennero nel parlamento del 1769, o di carcerazioni indebite, o di altre sì fatte ingiurie non reggevano affatto, per essere state queste pretese ingiurie, e violenze esaminate dal Tribunale competente, e trovate insufficienti, e calunniose per tutto Settembre 1772; per quelle poi, che diceansi fatte da Ottobre 1772 in avanti, bene era incumbenzarne per l' appuramento del vero il Tribunale del Real Patrimonio.

Ri-

Riguardo alla pretesione del Principe di Paternò di metterfi perpetuo silenzio alla causa della riduzione al Regio Demanio, ed all' approvazione del parlamento del 1768, per le spese delle lite, riferbò la Suprema Giunta di Sicilia ad un più maturo esame la decisione di questi punti.

Tal Consulta fu risolta dalla M. S. con Real Carta del dì 13. Aprile 1773 nel seguente modo = Eccellentissimo Signore = *Per parte di molti individui Cbiesastici, o Secolari dell' Università di Paternò sono stati umiliati al Re l' annessi memoriali, lagnandosi di molestie, e violenze contro di essi commesse dal di loro Barone Principe di Paternò per farli divenire alla l'riceffione del Demanio di quello stato; E quindi hanno implorato lettere di salvaguardia per di loro sicurezza, e delli propri congiunti sino al quarto grado; fatti quì di tali risorsi il conveniente esame, come altriest dall' istanze del cennato Principe, con le quali ha addotto essere calunniosi gli esposti delli naturali di Paternò. si è conosciuto, che delle violenze, che si è detto essersi praticate da esso Principe e che comprendono il tempo del 1769 sino a Settembre 1772 trovassene fatto l' appuramento dalli Tribunali della G. C. e del R. P., e che non rimane su di ciò altro che fare; e che restarebbà di deseggersi la verità di quelle violenze soltanto che si dicono commesse da Ottobre 1772 sin' oggi. Or il Re informato di ciò ha risoluto, e comanda, che il Ministro della Real Azienda di Messina D. Francesco Gemelli proceda all' appuramento degl' aggravj, e doglianze allegate dalli Cittadini di Paternò essersi dal Principe ed essi inferio dal mese di Ot-*

Anno 1773.

C

bre

bre dell' anno scorso a questa parte ( giacchè di quelle prima di desso tempo si proccesse all' esame, nè ve ne occorre altro ) ed indi informi l' espresso Ministro con quanto stima, egli occorra su la dipendenza.

Trovandosi in questa dominante Giorgio Milano, Antonino Licciardelli, Simone Tomafello, e Giacchino Burzi quattro di quelli 13 Paternesi ch' erano stati da V. E. intimati di portarsi in codesta Capitale dopo dettata l' insuffistenza delle accuse, che avean fatte contro il Principe di Paternò, i quali trasgredendo gl' ordini di V. E. si sono qui condotti; S. M. ha ordinato di dover ritornare costì per stare alle disposizioni di V. E., ed è sua Reale Volontà di non carcerarli, e che quando stima di rimandarli in Paternò, dia l' E. V. le opportune providenze, acciò non venissero in menoma cosa aggravati da quella Corte Baronale.

Tutto questo comunico d' Ordine di S. M. a V. E. per sua intelligenza, ed affinchè spedisca quelli, che risultano per l' adempimento — Napoli 17. Aprile 1773. Ecc. Signore: Gio: de Gozzueta: Sig. Marchese Foggiani.

Per tutto il 1773 e parte del 1774. varj ricorsi si sono al Re N. Signore umiliati, ed a favore, e contro del Barone, ma se però rumore quello, che alla M. S. si umiliò nel dì 6. Luglio 1774. da persone anonime. In esso si esponévano tutte le gravetze, che si dicevano fatte a quel pubblico dal Principe di Paternò, e dal suo Governadore, o sia Procurator Generale Dottor D. Giorgio Barcellona. Questo con altri ricorsi fu rimesso alla G. C. di Palermo per lo dovuto esame.

La G. C. dissimpegnò il suo dovere, e sopra tutto tenne

no

ne presentò un lungo memoriale al Real Trono umiliato dal suddetto Dottor Barcellona, con cui distintamente va egli caratterizzando per ingiuste, e calunniose le accuse de' Paternesi; giusta, e mi-  
te la condotta del Principe di Paternò, ed egual-  
mente giusto tutto ciò, ch'egli faceva in nome di  
detto Principe ne' suoi Stati, e soprattutto con vivi  
colori dipinge la vera cagione della lite del demanio,  
le dissipazioni, che faceansi da quei Sindaci, sotto  
il pretesto di questa lite; quanto la medesima fosse  
ingiusta, quante calunnie si erano sino a quel  
punto date ed al Principe di Paternò, e ad esso  
lui d'alcuni malcontenti naturali di quella Città;  
La G.C. dopo maturo esame trovò innocente la con-  
dotta del Principe di Paternò, e consigliò il Vice-  
rè, che d'allora in poi non dovesse dar corso a  
questi ricorsi anonimi, e ciechi.

Ma chi mai avrebbe potuto immaginare, che D. *Giorgio Barcellona Procurator Generale del Principe di Paternò*, dopo di aver tanto scritto, e detto in disimpegno del suo dovere, in giustificazione della sua propria condotta, e di quella dell'istesso Principe di Paternò, dopo pochi anni, presa occasione di disgusto col suo benefattore, si fosse unito con i malcontenti di Paternò, e co' Monaci Benedettini di Catania, ed altri esteri possessori di fondi in Paternò, per venire in questa Città, ed esporre al Re nostro Signore, vere essere tutte le accuse date da Naturali di Paternò all'attual Principe, e non già calunniose come egli stesso l'avea sostenuto, ed in iscritto, ed a voce? Che la lite del demanio fosse giusta, e da tirarsi.

rarsi avanti con tutto il calore: Che l'Università di Paternò dovesse aggravarsi di nuove Gabielle per tirare avanti questa lite: E che egli dichiaravasi principal Procuratore contro del Principe di Paternò non solo per la riduzione al Regio demanio di quel Pubblico, ma di altre liti, e delle accuse, che potessero darsi contro della sua persona? Quest' esempio, che dà D. Giorgio Barcellona alla società nostra, contro il Principe di Paternò, è tutto raro, e nuovo, ed i savj, e ragguardevoli Ministri, che compongono la Giunta destinata dal Re per l'esame della presente lite, vedranno bene quale spediente debba prendersi, perchè tratti così indegni sieno col rigor delle leggi repressi, e moderati.

l'anno 1774. A Giugno 1774. il Principe di Paternò chiese dal Re nostro Signore, che nella causa del Regio Demanio, il Regio Fisco dovesse garentire le sue ragioni. Il Tribunale del Real Patrimonio, a cui fu questa Supplica rimessa, volle sentire l'Avvocato Fiscale, da cui si fece la seguente istanza = *Jesu* = *In re tanti momenti Regias primum Cartas vigore quarum Paternionem Orator possidet nobis exhiberi opera pretium, duximus. Quapropter, & quotiescumque venditiones ejus Terra, ac Status inter Alfonso Regem, & Vilelmum Raymundum Montecatenum celebratae, & venditio Juris luendi a Serenissimis Joanno, & Ferdinando per Thomam Guillelmam heredem, obtenta, exhibita nobis fuerit. Quibus perlectis sedulo, & Fiscum bona sua in quocumque evictionis casu subjecisse, operamque, & assistentiam suam pro qualibet molestia possessori ad futura spondisse comperimus. Hæc itaque*

*que Regie Majestati exponenda censemus , quas Fisco partes agere jubeat expectaturi .* In esecuzione dell' istanza sopraddetta del Tribunale si fece a S. M. la corrispondente Consulta , in cui si descrissero i patti convenuti co' passati Sovrani per la difesa delle menzionate vendizioni . Questa dal Re nostro Signore fu rimessa alla Giunta di Sicilia , dove trovavansi tutte le altre carte , perchè dicesse il suo parere .

Frattanto come nella sudetta Soprema Giunta di Sicilia tuttavia s' insisteva , perchè si desse l' ultimo parere , ch' essa Giunta si aveva riserbato coll' antecedente Consulta , così dal Fiscale de Leon si fe istanza , che tutte le Carte esistenti in Giunta si rimetteffero a' Tribunali di Sicilia per esaminarsi l' affare in termini di giustizia . Varj ricorsi in questo mentre si umiliarono al Real Tronò dalle Parti contendenti ; quando alla fine dalla M. S. in data del dì 21. Marzo 1778. sovraneamente si prese la seguente risoluzione =

Anno 1778

*Eccellentiss. Signore = Ha avuto presente il Re il contenuto delle annesse Carte qui presentatesi per parte del Principe di Paternò , e de' Naturali di quella popolazione , ed altre che furono rimesse da V. E. con lettere de' 16. Febbraro 1774. e 16. Febbraro , e 20. Dicembre 1776. , e la M. S. ha osservato , che sono tutte concernenti alle controversie tra l' enunciato Principe , e' gli espressati naturalati di Paternò , le quali riduconsi principalmente a tre articoli , che sono :*

*Il primo se sia , o no' valido il Consiglio , che in Settembre 1768. si tenne in Paternò , col quale si stabilì , che per le spese della riduzione al Regio demanio di quella Università si fussero imposte annue oncie 500.*

da ricavarsi dalla minorazione di due oncie del peso di un quartuccio di vino , che ivi si vende , e qualora questa gravezza non bastasse s' imponessero tari tre su di ogni sorta di riso , che si estrasse .

Il secondo se debba aver luogo la decisione del Tribunale della G. C. Criminale di allontanarsi da Paternò alla distanza di trentamiglia li quattro Sindaci , che calunniarono il Principe con asserire di aver commesse violenze , con quei naturali per farli desistere dalla lite del demanio .

Ed il terzo se convenga a tale lite imporsi il perpetuo silenzio , come ha sollecitato il Principe di Paternò , con essere garantito dal Fisco nell' esercizio di sua giurisdizione , e pure proseguirsi come intendono i Paternesi .

Or consideratosi da S. M. , che trattasi di dipendenze , per le quali compete omninamente giuridico , e legale esame , e decisione in termini di giustizia , con restar salvi indi alle Parti quei remedi , che secondo le leggi del Regno possono loro appartenera , ha determinato di passarsi , come pratico , alle mani di V. E. tutte l' enunciate Carte , affinchè le rimetta al Tribunale competente , e l' imponga in suo Real nome , che sopra i divisati tre Capi di controversie , sentito il Fisco , e le Parti , e coll' intervento del Consultore del Governo , faccia giustizia , e vada dando corso per l' intelligenza di S. M. Napoli &c.

Ne' Tribunali di Sicilia comparvero i Cittadini di Paternò in seguito della sopraccennata Real determinazione . Ma a nuove petizioni della Parti la M. S. in data del dì 11. Aprile 1778. ordinò a quel Vicerè , che de-

sti. j

finisse uno, o due Ministri de' più probi, affinchè potessero trovare i mezzi più proprj per comporre queste differenze, con dar conto alla M. S. delle corrispondenti risoluzioni dal Vicerè furono in seguito eletti per questo delicato affare il Consultore Targiani, e l'Avvocato Fiscale Ardizzone. Ma in tanto eccò, che si apre il campo, ed una nuova lite tra il Principe di Paternò, e quei Naturali, la quale sospese quella della riduzione al Regio Demanio, ed apportò al Principe di Paternò infiniti disturbi, che tuttavia esistono, e che formano uno degli oggetti principali dell'esame commesso alla presente Giunta. Quindi è, che dell'origine, progresso, e stato di questa lite se ne descrivono i fatti, e questa sarà la penultima parte della presente nota, interessante per tutti i riguardi, ed interessante, perchè la M. S. su di essa ordina, che si faccia uno speciale esame.

Da' fatti fin qui narrati ogn' un vede, che il Principe di Paternò possiede quello stato per titoli manifesti, ed indubitati, avvalorati non solo dalla suprema autorità de' proprj, e legittimi Principi, ma ancora dal consenso della Nazione: Che codesti titoli siano stati pure confermati in tempo non sospetto dall'istessa Università di Paternò, e fuori anche di ogni bisogno resi sempre più autentici con particolar transazione: Che il possesso di due secoli, ed anni 15. pacifico, e non mai interrotto dello stato suddetto sia il miglior titolo, che mai possa in questi casi desiderarsi: Che il Regio Fisco certo della giustizia, che compete al Principe di Paternò, e della legittimità de' suoi

titoli, abbia in differenti tempi sostenuto la fermezza de' contratti già detti, e non mai le strane mire de' Paternesi: Che la determinazione Fiscale *causa cognita* sia stata pure dal Re nostro Signore autenticata: Che secondo lo stato delle cose presenti non costa ancora del consenso del maggior numero di coloro, che compongono lo stato di Paternò, per potersi introdurre il giudizio della riduzione al Regio Demanio, e tanto meno de' mezzi a quest' uopo necessarij: E per ultimo che quando pur di ciò costasse, non si è neppure esaminato secondo il rito delle leggi sicule, se il libello de' Paternesi meriti ascolto, o pure se debba rigettarsi come insufficiente, e sfornito di ogni buon dritto. Queste conseguenze, che noi abbiam cennato nascon tutte da' fatti di sopra detti; ma quando il bisogno il richiederà, con argomenti più sodi farassi vedere la di loro sussistenza, e che quanto di presente facciano, ed operino i Cittadini di Paternò, altro sostegno non abbia, che di dispettare ingiustamente il proprio Barone, e per mezzo di un ingiusto litigio dissipare le sostanze di quel povero Pubblico.

AR-



## ARTICOLO I.

*Dell'origine, stato, e progresso della transazione chiamata Strasatto fatta nel 1776. tra i naturali di Paternò, Nicolosi, e Belpasso, ed il di loro Barone.*

**P**aternò, Belpasso, e Nicolosi formano un Stato di vasta estensione, e di Territorj di differente natura. Alle falde del famoso Mongibello vi sono gran boschi, che formano la parte superiore di questo Stato. I Cittadini in sì fatti boschi esercitano tutti quei dritti civici, che sono necessarj al sostegno della vita: Il pascolo, le legna, le ghiande, ed altre produzioni di quel Terreno con certe leggi, ed in stabiliti tempi, danno a que' Cittadini mezzi copiosi non solo per li commodi della vita, ma ancora a mantenere, ed accrescere le industrie d'ogni specie di bestiame minuto, o grosso, ch'egli sia.

Questi Boschi pel più commodo vantaggio di quelle popolazioni si distinguono co' seguenti nomi: Soprani, Medj, e Sottani: nè Soprani son comuni i dritti al Barone, ed a naturali in tutto il corso dell'anno; nè Medj, e Sottani il Barone dal mese di Settembre fino al mese di Dicembre ha il dritto della fis-

da, e la libera facoltà di venderli le ghiande, coll'obbligo però di dare a tutti quei naturali, che possiedono un nero, quattro tomoli di ghiande la settimana: negli altri nove mesi dell'anno può il Barone in questi Boschi fidare, ma i Cittadini vi han libero il dritto di pascolarvi i proprj animali nel miglior modo, che loro più piaccia.

A piè di questi Boschi incomincia una vasta, ed immensa pianura. In essa quasi in linea retta son situate le tre copiose popolazioni di Paternò, Belpasso, e Nicolosi. Questa pianura si distende per moltissime miglia; i terreni in essa contenuti son tutti destinati al pubblico comodo di quelle Univerità, ed ivi il pascolo è sempre copioso, e soprabbondante. In distanza di queste tre popolazioni, quasi che di 10. miglia evvi un fiume navigabile, che dicesi Giarretta. Dopo del fiume s' incontrano 12. vaste tenute, che ivi denominansi Feudi: di queste 12. tenute, o siano Feudi, se ne fanno per ogni anno tre porzioni. Una è destinata alla semina de' grani, e di altre simili vettovalgie: l'altra si lascia inoperosa, non facendosi che de' maggesi; la terza tutta destinata a Pascolo rimane per commodo del Barone e de' Cittadini nel seguente modo. Il Barone dal dì 15. Dicembre di ciascun anno per tutto il dì 15. Marzo è solo il Padrone di questo pascolo, ed egli ne fa gli affitti con quelle condizioni che crede più vantaggiose a suoi interessi. Dal dì 15. Marzo fino a' 15. di Settembre hà il Barone il dritto di fidare, ma i Cittadini dritto pure vi hanno di far pascolare il proprio bestiame, e quanti animali più essi vogliono. Come però  
que-

questo pascolo i Paternesi potevano , come possono prenderlo da luoghi vicini all'abitato, così quasi non mai addiveniva, che i Paternesi in questi sei mesi dell'anno portassero i loro animali a pascolare nella terza parte di queste tenute, che come si è detto, è distante dalle rispettive popolazioni 10. miglia, ed impedito ha il camino da un fiume navigabile, oltre l'incomodo di non potersi ivi pernottare per mancanza di abitazioni; motivi, per li quali pochio dell'erba suddetta si servivano.

Nelle altre due terze parti de' suddetti Terreni chiamati Feudi, spetta al Barone il pascolo delle Ristoppie, e dei Maggesi, che suole fidare, e spettano altresì alcuni altri dritti di proprietà soliti esigersi in danaro.

Spettano in oltre al Barone alcuni altri dritti di Erbaggeria in tutto il Territorio soliti affittarsi dal Barone stesso.

In questo stato erano le cose relative a' dritti del Barone, e de' Cittadini di Paternò nell'anno 1776. *Anno 1776.* allorchè calmatosi al quanto lo spirito de' tumultuanti partiti, e dandosi luogo a più utili riflessioni da' Cittadini non meno di Paternò, che di Belpasso, e Nicolosi, si venne alla seguente convenzione. In quel tempo il Principe di Paternò teneva per Procuratore Generale de' suoi Feudi D. *Giorgio Barcellona*, ch'ei già aveva decorato col titolo di Barone. Or i Paternesi venuti a stretto consiglio col detto Barcellona, per lo costui mezzo disposero il Principe di Paternò ad una convenzione, che essi crederono oltremodo vantaggiosa per quella popolazione. Si offerirono dunque

essi di cedere al Principe di Paternò quello sterile dritto di compascolo, che ne' sei mesi estivi dell' anno poteano esercitare ne' sopraddetti Feudi, o siano tenute; a patto però, e condizione, che il Principe compensasse questa cessione colle seguenti largizioni.

1. Che tutto lo stato di Paternò, *præter* della cessione, che allora faceasi, rimanesse con i suoi soliti, e consueti dritti tanto per la fida, quanto pel pascolo, cacceggiare, ed altro.
2. Che il Principe di Paternò fosse obbligato de' suoi Territorj feudali esistenti nei Boschi detti del Piano delle vite, Malaterra, Perciata, Fargione, Sciare, ed altre Terre, censire a petizione de' Paternesì con contratto Enfiteutico quelle estensioni, che più essi volessero, e colla facoltà di poterfeli chiudere, coltivare, e *strafattare*, come ivi dicesi, secondo il lor maggiore utile, e comodo: Che questa censuazione si dovesse fare precedente apprezzo da eseguirsi da' Periti eligendi di comune consenso, e che sopra di questo apprezzo fosse il Barone obbligato rilasciare a beneficio del censuario tari 10. per ogni salma di terra.
3. Che il Principe di Paternò a proprie spese dovesse fare, e mantenere una strada carrozzabile da Nicolosi, a Belpasso, e da Belpasso fino a Paternò, e fino ancora alla piana della Città di Catania.
4. Che il Barone dovesse abolire la Gabella del pane.
5. Che a proprie sue spese il Principe di Paternò nella piazza denominata de' Canali dovesse edificare un fonte marmoreo, e dividere l'acque nel seguente modo. Metà di essa per comodo acquidotto doverli trasportar-

trasportare nel piano detto del Giglio , ed ivi formarsi una vasca chiamata Beveratura per comodo del publico ; e l'altra metà dell' acqua anche per acquidotto trasportarsi nel piano di S. Antonio Abate, ed ivi pure farsi un altro fonte marmoreo.

6. Che oltre di detti due fonti marmorei, fosse obbligato il Barone farne due altri, uno innanzi l'altare di S. Barbara, ed un altro nel piano vicino la Clausura del fu Canonico Galotta.

7. Che il donativo di 150. mila scudi, e l'altro di cinquemila del Presidente del Consiglio rimanesse a peso del solo Barone.

8. Che l'istesso Principe per ogni anno pagasse onze 20. per due maritaggi da darsi a due oneste Donzelle.

9. Che a spese del Barone si mantenesse una pubblica Scuola di grammatica, e lettere umane.

10. Che per lo mantenimento di quel Teatro pagasse pure il Barone onze 15. all' anno.

11. Che un altro annual maritaggio di onze 10. fosse il Barone obbligato dare ad un' orfana Donzella.

12. Che fosse obbligato di mantenere due Alunni nel Seminario della Città di Catania, ed istruirli nelle belle lettere.

13. E che finalmente obbligato pure fosse il Principe di Paternò all' annuale sostegno di una Carrozza per quella Corte Giuratoria.

Per Belpasso, e Nicolosi furono ad un di presso stabilite le istesse condizioni, *preter* di alcune mutazioni, che si fecero per vantaggio particolare di quelle U-

ni.

diversità. Come però trattavasi di convenzione da farsi con tre distinti Comuni, quali erano la Città di Paternò, e le Terre di Belpasso, e Nicolosi, così a tenore delle leggi di quel Regno si credette necessario ricorrere al Tribunale del Reale Patrimonio, e domandare, che sopra della stabilita convenzione, si dovesse in ciascuna Università tenere particolare Consiglio; che noi qui diciamo *Parlamento*. Alle domande di quei Cittadini fu uniforme l'ordine di quel Supremo Tribunale. Quindi a Novembre 1776, ed in differenti giorni, si tennero in quelle Università tre separati Consigli. In Belpasso, e Nicolosi tutti i Parlamentarj, o siano quei che il Consiglio componevano, conchiusero per l'esecuzione della convenzione. In Paternò sette soli de Decurioni dissentirono, la maggior parte dei quali furono i Monaci, ma tutti gli altri al numero di 31. dettero il di loro voto, anche per lo esatto adempimento della Convenzione.

Questi tre consigli furono presentati al Tribunale del Patrimonio per essere approvati ne' modi legittimi. Ivi fu del contrasto, perchè avendo alcuni Cittadini di Paternò ricorso al Re nostro Signore, affinchè sulla convenzione suddetta non si desse esecuzione alcuna; fu co' questa Supplica con Real dispaccio del dì 3. Dicembre 1776 rimessa al Tribunale del Patrimonio. A petizione del Sacerdote D. Raimondo Moncada nel dì 4. Gennajo 1777. fu pure dalla M.S. al Tribunale medesimo rimesso altro ricorso, con cui il detto Sacerdote doleasi della convenzione già fatta, e domandava impedirsele l'esecuzione. Per procedersi colla necessaria regolarità-

Anno 1777.

larità credette quel Tribunale rimettere tutte le Carte all' Avvocato Fiscale *Marchese Arata*. Questo zelante Ministro degl' interessi non meno del Re, che delle Università di quel Regno, credette suo preciso dovere, dopo di avere il tutto minutamente esaminato, scrivere le seguenti istanze, o sieno motivi Fiscali.

Per Paternò disse così: *Jesus: quod Paternionensium fore expetitum fuerat, jus nempe pascendi super nonnullis Feudis sub certis conditionibus Illustri Principi relaxari, detentum ibi concilio usite comperit, quod, cum ad nostram recognitionem venerit, data, & accepta. perpendentes utilissimam singulis relaxationem hanc, sive potius permutationem inuavimus. Si quidem jure hoc pascendi non nisi pauci gaudere poterant, & ibi quidem; non nisi per sex tantum menses, & cumulativa cum eodem domino, qua sane Jurium complicatio quanto agriculturae impedimento, usuro est qui non intelligit. Feuda itaque ab hac subjectione immensa, & sic ad segetes aperta non modo operariis. nova vivendi auxilia prestabunt; sed quod, & maximum est, Sicilia triticaria res maximo Regii Fiscii, sociusque gentis adjumento erit. Commoda vero, quae propter hanc concessionem Paternionensi Populo offeruntur, & majora sunt, & vix publica, vias enim rotabiles reddi, aemula reparari, fontes curruum literarum studia confoveri, pauperes, virgines dotari, vestigal super pane persolvi solitum, cuiusque, ea sunt bona quibus vere vota gaudet societas. Nec vero modici res. lucris Paternionensibus erit oblata Terrarum emphyteusis deceno minus taxenae pen qualibet salina quam Peritorum aestimata fuerit. Spreto, inaque pauperum dissenso, cassione de qua agitur. usque publica,*

⊕

*Et privata causa nimis utile m, Tribunalis auctoritate muniendam censemus, sub inalterabili vero lege adimplendi, Et perpetuo observandi promissa, juncta conditiones a Tribunali pensandas, Et in instrumento sub visione Regii Fiscii adstipulando exprimendas = Artale F. P. M. R.*

Per Belpasso fe il seguente motivo: *Jesus: Quod unanimiter consulentes adprobaverunt tum publico, cum privato bono opportunum censemus, prout fufus super Paternionensium Concilio mentem nostram aperuimus: Artale F. P.*

E finalmente per Nicolosi fece il seguente motivo = *Jesus: Concilium, de quo hic, agitur plene probamus juxta ea, quæ super alio Paternione detento conscripsimus = Artale F. P.*

In questo frattempo dal Tribunale del Regal Patrimonio furono rimessi all' istesso Avvocato Fiscale Artale per la sua istanza molti ricorsi avanzati al Re nostro Signore in nome de' Naturali di Paternò, e di altri anonimi per parte de' Cittadini di Nicolosi, Belpasso, e Paternò, perchè alla suddetta convenzione non s' impartisse l' assenso da esso Tribunale. Su di questi ricorsi dal Fiscale Artale furono fatti i seguenti motivi Fiscali.

*Jesus: Oratoris Supplicationem, aliamque simul a pluribus subscriptam, sedulo perpendentes nullam recedendi Causam invenimus ab ea sententia, quam super Paternionensium Concilio patefecimus. Ceterum si ultra audiendi sint, Tribunali decernendum relinquimus: Artale M. R. F. P.*

E sopra il ricorso Anonimo avanzato in nome delli naturali di Nicolosi, Paternò, e Belpasso = *Jesus: Adue-*

*Adnena supplicationis usque subscriptione carens, & prorsus anonyma nullam habendam rationem censemus. Si vero Nicolosii, Paternionis, & Belpassus Universitates de permutando pascendi jure conqueruntur, eorum Jurati, quibus jura populi libere tueri fas est, legitimam reclamandi viam non ignorant = Artale F. P. M. R.*

Promulgati questi motivi, o siano istanze Fiscali, avvenne, che quei pochi Cittadini di Paternò, i quali dissentivano di eseguirsi il convenuto, cessarono dal di loro impegno per la seguente ragione. I Monaci Benedettini di Catania erano quelli, che suscitavano quei pochi Cittadini di Paternò; e ciò essi facevano, perchè eseguendosi la convenzione già fatta, i loro vasti Territorj, che possedevano nel tenimento di Paternò, restavan soggetti all' intero pascolo in favore del Barone, egualmente che quelli di tutti gli altri Cittadini. Vedendo però, che il Fisco non solo desiderava, ma che anzi commendava il contratto già fatto, credertero sano consiglio di convenirsi, come seguì a' 15. Settembre 1777, col Principe di Paternò, ed ottenere che pagando essi per li loro terreni ad esso Principe tanto, quanto si fosse annualmente arbitrato dal Cavalier Perramuto da esso loro eletto, e dal Barone Cugino destinato per parte del Principe di Paternò, fosse stato loro permesso di chiudere i detti loro Territorj, e così esentarli da ogni altra soggezione, cui dovevano star sottoposti e per l' antiche leggi del Feudo, e per effetto di quella nuova convenzione. Il caso però volle, come più innanzi si dirà, che i Monaci Benedettini si chiudessero i di loro Territorj, ma che  
nien-

Anno 1778.

nente più pagassero al Principe di Paternò; giacchè nata la presente lite della nullità, cioè di questa convenzione dello Strafatto, l'Arbitramento non più si fece; ed i Monaci sostenitori di questo litigio ingiustamente godono delle prestazioni, e vecchie, e nuove, che per tante ragioni sono essi tenuti a pagare ad esso Principe. Ma che ne sia di ciò, continuando l'istoria de' fatti, il Tribunale del Real Patrimonio nel dì 2. Maggio 1778 dopo avere inteso le parti, ed esaminate tutte le scritture prodotte, credette giusto ordinare l'esecuzione de' Consigli, o sia Parlamenti, ed ordinare pure, che il Principe di Paternò con particolare istrumento s'obbligasse a tutto ciò, che in detti parlamenti erasi conchiuso a favore delle rispettive Università.

Anno 1779.

Questo istrumento, che fece il Principe di Paternò, fu stipulato nel dì 2. Gennajo 1779. E nel dì 2. Febbrajo dell'istesso anno dal Delegato del Tribunale del Real Patrimonio si pubblicarono i bandi per l'esecuzione della convenzione già fatta, e ne' modi i più solenni approvata dalla legitima potestà.

Fra le cose, cui erasi obbligato il Barone, una era quella della censuazione de' Terreni a beneficio di quei Cittadini, con pagare dieci tarì di meno per ogni salma, secondo l'apprezzo da farsi. Queste censuazioni in effetti si fecero per Periti eletti dal Tribunale del Real Patrimonio, e per effetto di tutto ciò i Cittadini dello Stato di Paternò, Belpasso, e Nicolosi han posto a coltura vasti Territory, riducendoli in vigne, o in oliveri, o in altra miglior forma, da cui essi

essi ritraggono il sostentamento per le proprie famiglie.

Ma ecco che un nuovo, ed straordinario incidente mette in iscompiglio tutto il fin qui operato. Il Barone D. Giorgio Barcellona, che in nome del Principe di Parternò avea trattato, e conchiuso la convenzione dello strafatto, o sia della cessione del pascolo di sei mesi estivi, che per lo corso di due anni coll' univèrsale approvazione fu eseguita, con esempio raro, e con ingratitude straordinaria abbandonando il suo benefattore, e colui le di cui parti fino a quel punto avea egli in questa pendenza sostenuto, colla qualità di Governadore, ed Agente Generale; e da cui aveva ricevuto il titolo di Barone (1), e le spese del doctora-

10.

---

(1) Nella lettera di Barcellona de' 12. Gennaio 1773. si legge lo che siegue: *Io per non comparire superbo hò bisognato piegare la fronte all' ordine veneratissimo di V. E. di pagarmi dalla Cassa le spese del Dottorato; che voglio dire a V. E., resto confuso, V. E. ha voluto fare da quel Gran Signore, che Iddio lo costitui, ed io con eterni ringraziamenti me ne dichiaro obbligatissimo.*

Nell' altra lettera de' 10. Settembre 1773. scrisse il suddetto Barcellona come siegue: *Ha voluto V. E. fare assomiglianza di Dio, che volle nobilitar l' uomo dandogli un ombra della sua divinità, che fu l' Anima; Pose dunque V. E. l' occhio benefico sopra del suo più umile Servo, e vuole mostrare al Mondo la sua magnanima beneficenza con darmi lo stemma di sua pro-*

11.

to, si dette in braccio ai Monaci Benedettini di Catania, i quali avendo già ottenuto di chiudersi i proprj terreni, niuna cosa volevano al Principe di Paternò pagare nè per l'antiche, nè per le nuove obbligazioni. Questa dunque novella società, a cui pure si unirono le altre Comunità, e i particolari di Catania, che possedeano beni nel Territorio di Paternò, ed

*tezione, coll'onore del Titolo di Barone. Ecco il suo Servo, lo vesta V. E. con quella librea le aggrada; ma è certo che i perfidi moriranno di subito siccome all'incontro ne goderanno de' beni affetti per vieppis animarsi servire un Principe così generoso.*

Nella Lettera de' 7. febbrajo 1776. si dice come siegue: *Volevo romperla coi PP. Benedettini non sazi di quanta usurpazione han fatto, e che ero nella ferma risoluzione di portarmi in Napoli per farli mettere in commenda giusta l'ultimo ripartimento, nel quale per opera mia furono reintegrati dell'ordinata abolizione il Monastero di Licodia, e la Grancea di questa che seco loro nell'abolizione avrebbero portato in favore della Regia Corte lo rendale di scudi 24. mila annue.*

Nella Lettera de' 21. Ottobre 1772. si dice come siegue: *I quattro Artegiani intimati si dicono partiti per codella, l'Aromatario non fanno quanto stard, son presi di timore indicibile, che fa mancare l'animosità a tutti i ridicoli; Signore Eccellentissimo mentre il ferro, è caldo stiramolo, che il bastone, e nè la polizia move i Paternesi: Deponga un poco V. E. la naturale Clemenza punto dal suo bel Cuore, che le cose vanna bene per svellersi la maledetta radice a tutti passati.*

ed alcuni altri particolari Cittadini di Paternò istesso, fe a danno del Principe di Paternò, per solenne Alberano la seguente convenzione. Stabilirono, che si facesse lite strepitosa per annullarsi non meno la convenzione sopraddetta dello Strafatto, ma ancora per tirarsi avanti il litigio per la riduzione al Regio Demanio di Paternò: Che Procuratore Generale di tutta questa grande opera fosse il *Barone Barcellona*, sino all'lor in queste cause difensore del Principe, e che in compenso di ciò annualmente si pagassero ad effo Barcellona, ingenti somme; e ridotta già la causa del Demanio alla sua fine per una sola volta (ducato 6000.. Con questo Alberano alla mano, che come ogn' un vede, racchiude due gravi, ed enormi delitti, de' quali uno consiste nella prevaricazione del Barcellona, e l'altro racchiude ciò, che dicesi quota di lite, si scopre la scena della presente tragedia. Il Barcellona già con la maschera di Procuratore de' Cittadini di Paternò, oltre di quelle che già avea avuto per mezzo del suddetto Alberano, da una parte denuncia di appartenere al Regio Demanio lo Stato di Paternò, ed a questa denuncia vi aggiunge la Terra di Caltanissetta altro Feudo del Principe di Paternò; e da un'altra parte promuove la lite per la nullità dello Strafatto.

La denuncia per la riduzione al Regio Demanio fu rimessa all'Avvocato Fiscale della G. C. allora D. Antonio Ardizzone per informare, e dire quai dritti appartenevano a Sua Maestà, su i Feudi suddetti, e con quali mezzi legittimi poteva esperimentarli.

Per la pretesa nullità poi dello Strafatto, fu ordi-

na-

nato al Tribunale del Patrimonio di decidere in giustizia, e dar conto dell'esito. Per dar forza alle accuse fatte, dal Barcellona si foggiarono ricorsi al Re nostro Signore, facendosi a vedere, che quanto erasi fatto colla detta convenzione, tutto era stato effetto della violenza del Principe di Paternò, e de' maneggi da esso lui praticati, che una sì fatta convenzione era d' infinito danno per quella Università, e che il vantaggio tutto ridondava a pro del Barone. Queste suppliche furono rimesse al Tribunale del Patrimonio, perchè procedesse in tal causa, con tutta la debita circospezione, informasse sulle violenze, che diceansi praticate dal Principe di Paternò, e sentisse in tutto l'Avvocato Fiscale del Real Patrimonio Cavaliere Perramuro. Tali domande furono accompagnate d' altre petizioni fatte tanto de' Monaci Benedettini, quanto d' altri Cittadini di Paternò.

Nel Tribunale del Patrimonio fù questa causa esaminata *visione Scripturarum*: quindi dall' una, e dall' altra parte essendosi esibiti quei documenti, che si credevano di sostenere la propria ragione, si domandava, che la causa si spedisse il più presto, che fosse stato possibile, senza però impedirsi l' appuramento del vero, e l' accertamento della giustizia, che a ciascuno de' contendenti potea competere. L' ordine di questo giudizio portava, che trattandosi di Parlamenti, e Convenzioni fatte, ed eseguite per due anni, precedenti tutti gli atti solenni, che le leggi prescrivono, e specialmente l' autorità del Tribunale del Real Patrimonio, non si potesse a decisione alcuna venire, che *datis legitimis terminis*, e fatte le pruove neces-

cessarie full' utilità , o danno della già conchiusa , ed eseguita transazione . Ma contro di questo giusto , e regolare pensare addivenne , che nel dì 31. Ottobre 1782. dal Tribunale del Real Patrimonio, con giudizio esecutivo , si fece la seguente decisione . I Ministri , che componevano quel Tribunale , inclusi anche gli aggiunti , eran cinque , cioè il *Maestro Razionale Napoli* , il *Maestro Razionale Gravina* , l'*Avvocato D. Francesco Urso Giudice aggiunto* , il *Maestro Razionale Marchese Cardillo* , ed il *Consultore Simonetti* . Di questi , i tre primi decisero per la nullità della transazione ; il *Marchese Cardillo* per l'opposto , ed il *Consultore Simonetti* furono di voto , che interimamente si eseguisse la convenzione fatta , e che frattanto si esaminasse ne' modi legittimi l' utilità , o la lesione , che dalle Parti contendenti si sosteneva su' del contratto già fatto .

Anno 1782.

L'*Avvocato Fiscale Cavaliere Perramuto* , ch' era stato altronde *Avvocato de' Benedittini in eadem causa* , ch' era fratello del Padre Perramuto allora Cellarario di quel Monastero de' PP. Cassinesi di Catania , ch' era parente ancora di uno degl' interessati in questa causa , e che sostenea la nullità del contratto , dette conto al Re N. Signore , de' motivi , per cui dovea quella tale convenzione dirsi nulla ; ed altrettanto fecero i tre Giudici , che opinarono secondo l'idea Fiscale . Per l'opposto il *Consultor Simonetti* , oggi degnissimo Luogotenente della Regia Camera della Sommaria , ed il *Marchese Cardillo* con argomenti apertissimi fecero a vedere , che nel farsi la detta convenzione non vi erano affatto intervenute violenze per

per parte del Principe di Paternò , nel che erano stati tutti i votanti uniformi , e che non potendosi della validità di questo contratto giudicare , senza che prima si esaminasse o l'utile , o il danno che l'accompagnava ; giusto era , che questo esame si facesse in un giudizio plenario , e che frattanto la convenzione avesse il suo effetto . E come da' Paternesi erasi detto , ed umiliato al Re nostro Signore , che il compascolo di sei mesi estivi non poteasi nè transigere , nè in altro modo alienare , perchè alla M. S. donato col pubblico parlamento del 1753 , allora che domandossi la riduzione al Regio Demanio ; così colla di loro rappresentanza pur dissero , che nel detto parlamento non erasi mai fatto parola di questo dritto di compascolo , e tanto meno dato alla M. S. ma che con tal parlamento solo erasi parlato de' dritti , che dicevansi dal Barone usurpati , e dall' Univerità non posseduti .

Prima di risolversi dal Re nostro Signore su di questi differenti pareri , ciò che convenisse farsi , nacque una questione subalterna , e questa si fu , se al Principe di Paternò spettasse contro della decisione fatta da tre Giudici del Tribunale del Patrimonio il rimedio sospensivo , e devolutivo , o pure il solo devolutivo .

L'Avvocato Fiscale della G. C. D. Giuseppe Gugino , e quello del Real Patrimonio Cavaliere D. Michele Perramuto per particolare ordine del Re nostro Signore in Aprile 1783. riferirono , ch' essendo quella causa Fiscale , il gravame spettava nell' istesso Tribunale del Real Patrimonio coll' intervento de' Presi-

Anno 1783.

denti, e Confutore, e che per conseguenza questo rimedio non era, che semplicemente devolutivo.

Il Principe di Paternò per l'opposto fece a vedere, che la causa non era Fiscale, che anzi la sua convenzione era stata dall'istesso Fisco approvata: Che del parere de' due Fiscali non potea tenerfi conto alcuno, come quelli, che faceano le parti de' Paternesì, e che trovandosi la convenzione fatta nel 1776. eseguita pel corso di anni quattro, e coll'autorità dell'istesso Tribunale del Real Patrimonio, oggi sarebbe stata cosa ingiusta, e di grandissimo danno per quelle popolazioni distruggerla in via esecutiva, e non ammettere il gravame, che *quoad actum devolutivum tantum*. Alla quale ragione forza grandissima davano le domande de' naturali di Belpasso, e Nicolosi, i quali erano in numero molto maggiore de' dissensienti Paternesì, ed eràn quelli, i quali, distruggendosi la convenzione già fatta, sentivano danno gravissimo per le censuazioni, che si erano perfezionate sin dal 1770: e per causa delle quali que' terreni eranfi in altra forma ridotti, e cambiati.

La M. S. non prese risoluzione alcuna su di queste rappresentanze, e domande fatte dall'una, e dall'altra parte fino a Febbrajo del corrente anno 1789, allora chè avendo in questa Capitale creata una Giunta per esaminare le controversie tutte tra i Naturali di Paternò, ed il costui Barone, tra le altre cose alla medesima impose di determinare, e riferire qual rimedio mai spettasse al Principe di Paternò contro il decreto de' tre Giudici del Tribunale del Real Patrimonio dell'anno 1778. cioè se devolutivo solamente.

D

o de-

o *decolativo*, e *sospensivo ancora*. Noi in questa nota non ci abbiamo altro prefisso, che di narrare i nudi, e semplici fatti; quindi farà della giustizia della Giunta il vedere qual rimedio mai debbasi ad un tal decreto accordare, riservandoci noi di dare le nostre distinte suppliche per questa particolar controversia, subito ch'essa Giunta sarà nel grado di riferire al Re nostro Signore su di ciò il suo parere. Frattanto però per darsi compimento alla storia de' fatti egli uopo è passare al sequestro fatto su de' beni compresi nella transazione dello strafatto del 1776., e con quanta ingiustizia questo sequestro voglia oggi sostenerli da' Cittadini di Paternò, il che sarà l'oggetto del seguente articolo, ultima parte di questa Scrittura.



## ARTICOLO II.

*In cui si parla de' fatti occorsi intorno al sequestro su de' dritti transfatti col contratto dello strafatto del 1776., e su di quei, cb' erano proprj del Barone, anche prima del contratto suddetto.*

**N**on contento il *Barone Barcellona* dell' aspra lite mossa al Principe di Paternò nel Tribunale del Real

Real Patrimonio di Palermo, affinché nulla, ed insufficiente si dichiarasse la convenzione fatta nel 1776 colla direzione, consiglio, ed approvazione dell'istesso Barcellona, che in quel tempo era Agente, e Governadore del Principe di Paternò, volle pure per altra via, ed in altro aspetto far questa controversia esaminar dall'Avvocato Fiscale della G. C. D. Antonino Ardizzone, altronde incaricato per riferire su la pretesa riduzione al Regio Demanio. Ei dunque per ciò conseguire ricorso al Re nostro Signore, ed esporre, che il Principe di Paternò per inabilitare quei Cittadini a tirare avanti la causa della riduzione al Regio Demanio, aveva usato tutti i mezzi, per cui privando quella popolazione dal potere in ogni tempo restituire il prezzo speso nel primo acquisto dello Stato di Paternò, giacesse sepolta nella servitù baronale, e sepolte pure giacessero le ragioni, per le quali potevano francamente al Regio Demanio aspirare: Che l'unico mezzo, che avevano i Paternesi di sborsare il prezzo suddetto, era il dritto del compascolo, ch'essi godevano ne' sei mesi estivi sopra de' cennati Feudi, e che per lo appunto questo dritto di compascolo aveva avuto in mira di farsi cedere colla convenzione suddetta il Principe di Paternò; Dritto che oltre dell'essere l'unico mezzo per acquistare il Regio Demanio, era pure stato donato alla M. S. da quella popolazione con due pubblici Parlamenti del 1753 e 1769, quasi in segno della sua gratitudine, e riconoscenza per lo gran beneficio, che dovevano dal Re ricevere per causa della riduzione da farsi al Regio Demanio.

Fù questo ricorso dalla M. S. rimesso all' Avvocato Fiscale D. Antonino Ardizzone, affinchè avesse riferito tutto ciò che vi era di fatto tanto per riguardo al detto dritto di compascolo, che si dicea donato alla M. S. fin dal 1753. e 1769., quanto in ordine alle ragioni, e dritti, che adducevano i Paternesi per la riduzione al Regio Demanio. Assunse il Fiscale Ardizzone ad eseguire questo Sovrano incarico con uno zelo esstraordinario; quindi nell' atto, che apparecchiavasi di dar conto al Rè nostro Signore di tutto ciò, che aveagli incumbenzato, stimò ben fatto, ed al suo incarico corrispondente mettere in sequestro *penes tertium* tutte le rendite, che provenivano annualmente al Principe di Paternò tanto per li propri dritti, ch' ei godeva prima della transazione del 1776, quanto per li dritti, e ragioni, che con questa transazione gli erano stati ceduti.

Questo si credette irragionevole, ed ingiusto dal Principe di Paternò per tutti i riguardi, che mai si avessero potuto avere in questa controversia: onde credette egli ben fatto dolersi prima d'ogni altro innanzi dello stesso Avvocato Fiscale Ardizzone, e fargli con argomenti manifesti a vedere, che la provvidenza del sequestro era non solo contraria alla convenzione del 1776, eseguita già per lo corso di molti anni coll' autorità giudiziaria, ma che lo spogliava pure dalle rendite, ch' ei percepiva prima del 1776., per dritti, e ragioni, che ad esso lui non erano stati mai contrastati.

Queste giuste doglianze posero in qualche parte in calma il zelo dell' Avvocato Fiscale, ma non furono  
 suf-

sufficienti di moderarlo, e ridurlo ad una giusta, ed equa ragione. Da ciò dunque fù, che questi a 6. Maggio 1783, con sua lettera scritta al suo Delegato in Paternò, ordinò interinamente senza pregiudizio delle Parti, che degli affitti de' pascoli sequestrati, una sola parte si liberasse annualmente a beneficio del Principe di Paternò, e che le due altre terze parti rimanessero tuttavia in sequestro; e ciò per sicurezza del dritto del compascolo, ceduto da' Cittadini di Paternò al di loro Barone colla transazione del 1776. sino alle ulteriori risoluzioni di S. M., senza che avesse dato su degl'altri corpi sequestrati provvidenza alcuna.

Questa lettera appunto ebbe per allora la sua esecuzione, ed il Principe di Paternò fu nella necessità, quando non potè aver tutto il suo, di riceverfi interinamente quella picciola porzione, che gli veniva accordata colla lettera sopraddetta. Ma ciò però non impedì al Principe di ricorrere nello stesso mese di Maggio 1776. al Re nostro Signore, ed esporgli i torti ricevuti, facendogli vedere, che il sequestro ordinato dall'Avvocato Fiscale Ardizzone fosse ingiusto, ed irregolare per moltissimi argomenti, che tutti umiliò al Real Trono, facendo sopra d'ogni altro a vedere, che il dritto di compascolo ceduto gli da' Naturali era di picciolissimo valore, che da lui era stato *ad exuberantiam* compensato colle annuali prestazioni descritte ne' parlamenti, e transazioni del 1776.; che questa convenzione era stata per molti anni eseguita; che ingiusto era distruggerla senza serbarsi l'ordine giudiziario; che quando mai si avesse

voluto contro di ogni legge ciò fare , conveniva a punto fisso stabilire qual mai era stato il valore di cotesto ceduto dritto di compascolo , quale il compenso ricevuto , e che cosa mai vi rimanesse , che appunto era ciò , che poteasi sequestrare ; e che non era stato mai vero di avere i Cittadini di Paternò donato alla M. S. , questo compascolo coi Parlamenti del 1753. e 1769. , ma sibene avergli donato quei dritti , ch' essi credevano appartenersi ad esso loro , e che dal Barone erano stati antecedentemente usurpati : dritti , tra i quali non vi poteva mai andar compreso il compascolo suddetto , giacchè i Paternesi di esso erano in possesso , e nel 1753 , e nel 1769. e nel 1776. , e tuttavia in possesso stati farebbero , se per effetto della transazione già detta , cedendo il detto compascolo , non avessero ricevuto un soprabondante compenso .

Mentre però questi passi davansi dal Principe di Paternò , l'Avvocato Fiscale Ardizzone aveva già di tutto dato conto alla M. S. Per le ragioni del Demanio , che poteano spettare a' Paternesi , formò egli un sistema tutto opposto alle Carte presentate , ed opposto parimente al possesso di tanti Secoli , quanti eran decorfi dal dì dell'acquisto sino alla presente giornata . E l'oltre di tutto ciò , come a suo tempo si dimostrerà , è questo sistema contrario alle pubbliche leggi di quel Reguo , e contrario alle Supreme Régalie del Re nostro Signore .

Riguardo poi alla validità , o invalidità della convenzione del 1776. , altra parte , dice egli , di non aver preso , che quella di un semplice fatto , re-  
la-

lativamente alle presuppofte violenze , per cui gli avea dato a sentire il Barone Barcellona con fuoi feguaci , che il compafcolo ceduto da' Paternèfi al di loro Barone nel 1776. da effi ſteſſi era ſtato donato al Re noſtro Signore co' Parlamenti del 1753. e 1769. e che avea creduto perciò egli ben fatto di ſequeſtrare il prodotto di queſto compafcolo , affinché avverandofi la riduzione al Regio Demanio poteſſe, la M. S. godere gli effetti di una tal donazione. Sopra di queſta rappreſentanza del Conſultore Ardizzone non preſe la M. S. determinazione alcuna decifiva , perchè effendo l'affare di grave momento , doveva eſaminarſi per le vie giudiziarie , e ne' modi legittimi; Rimife però il Re noſtro Signore con Real Carta del dì 7. Giugno 1783. al Conſultore Ardizzone , che già pochi giorni prima colla carica di Conſultore della Suprema Giunta di Sicilia eraſi in queſta Dominante conferito , la ſupplica non meno dal Principe di Paternò ſopraddetta , che un' altra Supplica del Barone Barcellona , con cui ſoſteneva , che il Conſultore Ardizzone avea meſſo il ſequeſtro ſuddetto per eſecuzione della Sentenza del Real Patrimonio proferita per lo ſtraſatto.

Volendo il Conſultore Ardizzone , in viſta de' ſopradetti ricorſi adempire l'incarico addoſſatogli , in data del dì 27. Giugno 1783. umiliò al Re Noſtro Signore ciò , che ſiegue . Diſſe , ch' egli nell' ordinare il ſequeſtro , già detto , non avea in conto alcuno eſaminato la giuſtizia , o ingiuſtizia della tranſazione del 1776. , come coſa che pendeva nel Tribunale del Reale Patrimonio : che la ſua incom-

Anno 1783.

benza fu ristretta al punto del Demanio, ed a vedere se il compascolo ceduto, era stato alla M. S. donato con i Parlamenti del 1753. e 1769: che avendo creduto di essere stato effettivamente tal dritto al Fisco donato, era venuto ad ordinare il detto sequestro: Che, come ogn' un vedeva codesto sequestro non riguardava, che la sicurezza del Regio Fisco, affinchè verificandosi la riduzione al Regio Demanio, si ritrovasse esistenti i frutti per tal causa donati: Che questa sicurezza del Fisco rimaneva salva quante volte dal Principe di Paternò si desse mallevaria sicura, com'egli trovavasi aver riferito con altra sua rappresentanza: E che i Cittadini di Paternò non avevano ragione di opporsi ad un tale dissequestro, perchè il sequestro non erasi ordinato per interesse, ch' essi avesser mai potuto avere su del compascolo ceduto, ma sì bene per sicurezza del dritto Fiscale.

A questa rappresentanza del Consultore Ardizzone non si diè sfogo per allora, ma sì bene per altri memoriali dati dal Barone Barcellona, con cui sempre nuove cose chiedevansi, in data del dì 24. Gennajo 1774, con altro preciso Real Ordine fu ordinato al Consultore Ardizzone di riferire con precisione, e nettezza su de' medesimi. Questo Sovrano Oracolo fu disimpegno dal Consultore Ardizzone con altra rappresentanza de' 2. Marzo 1784: con essa se egli a vedere, che le nuove domande dal Barone Barcellona eran tutte improprie, ed irregolari, che il sequestro erasi da lui ordinato non mai per effetto della Sentenza del Tribunale del Reale Patrimonio, in cui egli non vi aveva avuto parte alcuna, ma sì bene per effetto delle donazioni di que-

questo compascolo fatte al Fisco coi Parlamenti del 1753, e 1769: che di quel sequestro delle due terze parti delle rendite era rimasta ben contenta l'Università di Paternò; ma non già il Principe di Paternò, il quale erasi doluto, che queste due terze parti non mai poteano corrispondere al compascolo ceduto; ma sì bene, che questo dritto potea racchiudere la decima parte del prodotto, la quale decima parte era stata a quei Cittadini *ad exuberantiam* compensata per tutti i pesi, che il Principe di Paternò si aveva addossato colla transazione del 1776. E che confermando le cose già riferite colle altre due sue antecedenti rappresentanze rimaneva solo che la M. S. avesse dato le providenze per lo dissequestro dimandato dal Principe di Paternò, e da esso lui consultato, precedente però una sicura malleveria.

Il Re Nostro Signore neppure prese per allora risoluzione alcuna su di questa terza rappresentanza del Consultore Ardizzone, ma in questo frattempo addivenne cosa che degna è della considerazione di chicchessia, e specialmente de' savj Senatori, che la presente Giunta compongono. Il *Barone Barcellona* si tratteneva in Napoli per convenzione avuta coi PP. Benedittini, e contenuta in due Alberani uno del dì 31. Gennajo, e l'altro del dì 31. Marzo 1781. Con questi Alberani obligaronsi i Monaci di somministrare al Barone Barcellona il suo mantenimento, affinchè col medesimo egli il Barcellona per due anni si mantenesse in Napoli per far guerra, e litigare contro del Principe di Paternò, e nella causa del Demanio, ed in quella dello Strafatto; per le quali cause, come si

Anno 1784.

è già detto, egli il Barcellona avea antecedentemente fatto le parti dell' istesso Principe di Paternò colla qualità di Governadore, e suo Agente Generale. Passato il tempo prescritto in quest' Alberani, i Monaci Benedittini notificarono al Barone Barcellona la rivoca del mandato, e protestaronsi a Marzo 1784 di non voler più pagare l'annuale contribuzione fissata in detti Alberani, come costa del documento, che in fine della presente nota si trascrive. Allora fu, che attaccossi un fiero contrasto tra i Benedittini, ed il Barone Barcellona, ed è cosa veramente vergognosa il vedere, come per patti così indegni l' Agente di Paternò suo acerrimo difensore, sia stato prevaricato ad agire, ed oprare contro di esso lui non per altri argomenti, che per quelli di vile interesse. Dell' esito di questa lite nulla si sa, certo però è, che il Barcellona riconciliossi con i Monaci Benedittini, che oggi egli sia l' istromento delle loro ingiuste vendette, e che le presenti cause non si sono portate avanti, che dal *Barone Barcellona*.

Anno 1786. Il

Principe di Paternò vedendo intanto, che non prendesi risoluzione sul dissequestro consigliato con tre rappresentanze dal Consultore Ardizzone, insisteva affinchè le medesime venissero dal Re risolte. Il Barcellona a ciò si opponeva; quindi nacque, che la M. S. con Real Dispaccio del dì 24. Dicembre 1786 e con Reale Dispaccio del dì 6. Gennajo 1787 di nuovo ordinò al Consultore Ardizzone, che sentite le parti contendenti, riferisse col parere pel dissequestro domandato dal Principe di Paternò, precedente una debita mallevaria. Stava il Consultore Ardizzone  
 esa-

esaminando per la quarta volta quest'affare, ed allora fu che il Barone Barcellona domandò, ed ottenne, che l'Avvocato Fiscale coadjuvasse le sue ragioni. Il Principe di Paternò s'oppose a questa domanda, ma avendo il Consultore Ardizzone riferito, che l'intervento dell'Avvocato Fiscale era opportuno, unicamente perchè diceasi di appartenere il compascolo ceduto alla M. S. per effetto de' Parlamenti del 1753. e 1769, dal Re Nostro Signore tanto per l'appunto fu prescritto con Real Carta del dì 10. febbrajo 1787. *Anno 1787.*

Per effetto di questi Sovrani ordini molte Sessioni, e Contradittorj si tennero innanzi del Consultore Ardizzone, e dell'Avvocato Fiscale D. Niccolò Vivenzio, ma essendo stato in questo frattempo il Consultore Ardizzone promosso alla carica di Presidente del Concistoro, da ciò fu che a 10. Maggio 1788. la M. S. in luogo del Consultore Ardizzone, destinò il Caporuota D. Diodato Targiani, affinchè coll'Avvocato Fiscale del Reale Patrimonio D. Nicolò Vivenzio esaminasse, e riferisse, quanto stava al detto Consultore Ardizzone affidato. Innanzi di questi ragguardevoli Ministri dopo lunghi abboccamenti si appurarono molti fatti essenziali: si vide sopra tutto, che non era mai vero, che i Paternesi co' Parlamenti del 1753. e 1769. avessero alla M. S. donato quel dritto di compascolo, ch'essi transigettero col Principe di Paternò nel 1776: che la donazione era stata ristretta a' dritti pretesi usurpati dal Barone, e che da' Cittadini non si possedevano: Che quando la Transazione del 1776 avesse dovuto annullarsi, e quando il detto compascolo, per effetto di ciò convenisse restituirsi

tuirsi a' Paternesi, era giusto, che per vederli qual porzione ad esso loro spettasse su delle rendite sequestrate, per punto fisso, si esaminasse cosa mai cotesto compascolo avesse potuto valere in tempo della cessione: Che quest'operazione, com'era necessaria, così richiedeva un calcolo, ed un appuramento di fatti, che non potea mai eseguirsi, senza prima prender cognizione della natura di questo compascolo, e di tutte quelle circostanze, che poteano il suo valore fissare. Appurati questi; ed altri fatti, stavano cotesti ragguardevoli Ministri nel punto di umiliare al Re Nostro Signore il di loro parere. Ma mentre ciò doveasi disimpegnare, si emanò fuori la Real determinazione del dì 26. Febbrajo corrente anno, con cui formossi per tutte queste pendenze una ragguardevole Giunta, e si dettero all'istessa quegli incarichi, che si scrissero nel principio di questa nota.

Noi dopo de' fatti fin qui detti, lasciamo alla savia determinazione de' Signori della Giunta il vedere, ed esaminare, quale mai delle parti comprese nella Real Risoluzione del dì 26. Febbrajo corrente anno, dovesse prima d'ogn' altra disimpegnarsi. Il regolare sarebbe, che sopra tutto, prima si vedesse, qual rimedio mai spetti al Principe di Paternò contro la sentenza del Tribunale del Reale Patrimonio del 1782. riguardo alla nullità, o fermezza della transazione del 1776. II. Esaminarsi con quella Giustizia, ed esattezza, che a Ministri tanto ragguardevoli si conviene, a chi mai si appartenga il denaro esistente nella publica tavola, o sia Banco di Palermo, per causa del sequestro fatto dall' Avvocato Fiscale Ardizzone, e per con-

conseguenza qual sia l'origine, e quale la pertinenza di un sì fatto denaro. III. Quali dritti mai competono a' Cittadini di Paternò per la riduzione al Regio Demanio; ma come questa è causa di gran momento, così i Signori, che la Giunta compongono, debbono per un affare tanto serio vedere prima, se in giudizio ci siano persone legittime, che potessero introdurlo. IV. Se per questa causa vi sia, o no il consenso del maggior numero di quei, che compongono lo stato di Paternò, consenso che come ogn' un sa, è soprattutto necessario; perchè dovendosi tal giudizio introdurre, e tirare avanti a spese di quel Comune, giusto è, che niente si faccia senza il consenso di coloro, cui la causa si appartiene, V. Esaminare, e vedere se il Fisco debba fare le parti in questo giudizio, o de' Demanisti, o del Principe di Paternò, giacchè costui sostiene, che per espressi Sovrani Oracoli il Fisco in questa causa debba coadiuvare le sue ragioni, e non quelle de' Paternesì. Come però son queste eccezioni di gran peso, così in sostegno di esse oltre della presente nota, si presenterà in Giunta distinta istanza, affinchè sopra ciascuna di esse si dassero quelle provvidenze di giustizia, che alla serietà, e gravità di un tale affare si coavengono.

A dì 31. Ottobre 1789.

*Michelangelo Cianciulli .*  
*Francesco Migliorini .*

D 7



**N**El mese di Giugno dell' anno 1774 ritrovandosi il Dottor D. Giorgio Barcellona Agente, e Procuratore del Signor Principe di Paternò nello Stato di Paternò istesso, fu da que' naturali accusato al Re nostro Signore di violenze, e spogli, che ivi praticava in danno de' medesimi. Nel giustificarsi il Barcellona di queste imputazioni, fe la difesa non solo a se stesso, ma l'apologia tessè pure in vantaggio del Principe di Paternò, e con vivi caratteri depinse per insufficienti tutte le pretese, che i Paternesi producevano contro del di loro Barone, e specialmente quelle, che riguardavano la riduzione al Regio Demanio. Il seguente memoriale scritto, e sottoscritto dal Barcellona giustifica quanto fin qui si è detto.

S.R.M.

S. R. M.

SIRE

**I**L Dottor in legge Giorgio Maria Barcellona Governadore nello Stato di Paternò di Sicilia col più umile offesequio prostrato al Real Trono di V. M. La Divina confervi, espone, come avendogli venuto a notizia d'essere stato avanzato alla Real Corte un libello cieco, in cui si esponevano Aggravj, Ingiustizie, Prepotenze, e Spogli fatti dal Signor Principe di Paternò, dal suo Governadore, ed' altri Uffiziali, si degnò la M. V. di provvedere detto Memoriale cieco: Che il Signor Consultore Targiani dovesse esaminare l'esposto, ed informare col suo parere: In seguito di che furono richiamati dal detto Signor Consultore tutte le legitimazioni sopra l'accusa, e con autentici documenti se gli provarono le falsità esposte nel cieco libello. Simili false esposizioni sono state sempre foggiate contro detto Principe di Paternò, e suoi Uffiziali, da quei, che si fanno appellare Sindaci, i quali facendosi Capi di partito  
coi

coi suoi aderenti, hanno presa la strada dei continui ricorsi col partito dei Monaci, e Preti, i quali derogando alla strettissima legge dei Canonici son fatti leciti di farla da falsi accusatori, senza curarsi della irregolarità infitta dal Concilio di Trento ai Chiesastici ch'espongono, o accusano, molto più quando le accuse sono false.

Che sieno state tali, V. R. M. ne potrebbe chiamare l'informo dalla sua suprema Giunta di Sicilia, ove furono riesaminate le false accuse fatte dai Sindaci, Preti, Monaci, e Partitarj, quali co' loro continui ricorsi contro il Principe di Paternò, e suoi Uffiziali affordirono la mente dell'Eccellentissimo Vicerè Fogliani, da cui data la commessione al Tribunale della R. G. C. Criminale per lo stretto esame di detti ricorsi fatti colla sola generalità di tirannia, Prepotenza, ed ingiustizia; quandochè chiamati da detto Tribunale tutti i Ricorrenti, e specialmente i Sindaci, acciocchè provassero, e con particolarità dichiarassero le accuse in generale fatte contro il Principe, e suoi Uffiziali, e nulla avendosi da' medesimi accusanti potuto provare, fu disposto da quel giustissimo Tribunale il castigo contro li Sindaci, ed' altri accusanti come impostori, e calunniatori. Il Principe di Paternò però seguendo sempre colla sua moderazione la traccia compassionevole, fece pregare il Tribunale, affinchè a sua intercessione assolvesse l'ignoranza de' falsi accusanti. Il Zelantissimo Tribunale, non ostante, determinò, che due delli quattro Sindaci, da Paternò portar si dovessero in Palermo  
in

in quella Regia Vicaria per soddisfazione della giustizia in pena della calunnia : si portarono i due Sindaci a Palermo in Casa del Principe, il Principe credendoli pentiti fece rinnovare le premure al Tribunale, affinchè l' assolvesse dalla ordinata carcerazione, bastandogli, che avessero avuta la pena di portarsi da Paternò in Palermo distante miglia centoventi, e la dichiarazione de' calunniatori per li ricorsi avanzati a tutto l' anno 1769. e così furono allibertati..

Ma i Sindaci cogl' altri ricorrenti di sua aderenza col ricevuto perdono, conoscendo la inclinazione del Principe lontana dal gattigo, si fecero più audaci, e nell'anni seguenti 1770. 1771. e 1772. maggiormente avanzarono i ricorsi porzione ciechi, e porzione nominatamente al detto Signor Vicerè Fogliani, dinanzi a cui a modo di rivoluzione sollecitarono i Sindaci, e suoi aderenti dodici Artigiani Paternesì a portarsi personalmente, sfesandoli i medesimi Sindaci dalle occulte contribuzioni, che traevano dalle persone affascinate. Detto Signor Vicerè rimise tutti, e li stessi dodici Arteggiani alla esame del Supremo Tribunale del Real Patrimonio, acciocchè procedesse soprattutto, e dasse conto del seguito : molto più, che i Paternesì avevano esclamato contro il Tribunale, e contro la Gran Corte Criminale, che nelli ricorsi passati, era stato contemplato il Principe di Paternò, e non erano state intese le loro ragioni. Esaminò con l'ultima accuratezza il Tribunale del Real Patrimonio tutti i ricorsi, ed'altresì interro-

gò

gò li dodici Artiggiani delli mottivi l'avevano indotto a portarsi in quella Capitale, giacchè nei ricorsi non si esponevano, che violenze, e prepotenze al solito in generale: e conosciutosi dal fino discernimento di quei Regj Ministri, che l'Artiggiani erano stati sedotti, e che gl' altri ricorsi erano sull' istesso piede di generalità, passarono a dichiarare, come fatto aveva la Gran Corte Criminale, calunniosi i ricorsi contro il Principe, ed impostori i ricorrenti, ordinando al passo istesso, che s'inibissero i dodici Artiggiani, per presentarsi carcerati a quattro, a quattro nella Regia Vicaria.

I primi quattro intimati fuggirono, e portaronsi ad esporre le loro lagmanze nella Regia Corte di V. R. M. contro i Rispettabili Tribunali di Sicilia, dandoli tutti per sospetti, e per contemptativi del Principe di Paternò.

Fu per fine dalla M. V. commesso l'esame di detti, ed' altri ricorsi alla Suprema Giunta di Sicilia, dal superiore lume della quale essendo stato il tutto minutamente trutinato, andò a sommettere a V. M., che i ricorsi dei Paternesì avanzati a tutto Settembre 1772. siccome non avevansi provato con ulteriori raggioni particolari, ma con le solite generali di Violenze, e Prepotenze, così furono dichiarati per la terza volta calunniosi, senza che in venturo se ne dovesse più aver ragione; e per l' altri ricorsi avanzati da Ottobre 1772. a tutto Marzo 1773. avendo i Paternesì dati per sospetti tutti i Tribunali di Sicilia, e dimandan-

dando, che fossero esaminati dal Spettabile Signor di Gemelli Ministro della Regia Udienza di Messina, passò la M. V. ad incaricare detto Ministro per la esame delli pochi mesi, che contavansi da Ottobre 1772. in poi, senza aver l'occhio al passato, per ciò che di vantaggio era discusso, e determinato.

Crede il Ricorrente, che l'elezione di Reggente benignamente accordata da V. M. a detto Signor Gemelli sia stata la caggione di non dichiararsi per la quarta volta impostori, e calunniatori i Sindaci, e suoi aderenti, anche per l'ultimi ricorsi, come veramente lo sono, e come tale sempre più si sono avanzati nella temerarietà, ed'audacia di esponere il falso, per non essere fin' ora stati castigati *in penam calunnie* a mente delle leggi, sendosi resi indipendenti dal Ministro di V. M. il Principe di Paternò, che come suo fedelissimo Vassallo, e Procuratore, non porta altra autorità, se non quella, di cui la M. V. l'ha investito qual suo Barone feudatario.

L'Esponente poi accusato dai Sindaci, e suoi aderenti col Principe di Paternò di violenze, e prepotenze, va tenuto sommettere al supremo lume di V. M., quali tieno le violenze, e prepotenze ufate agli abitanti dello Stato di Paternò, mentre l'altre Università governate dal medesimo esponente, come sono Belpasso, Stell'aragona, Nicolosi, e Motta Santa Anastasia, non si sono lagnate, nè dolute. Durò detto Stato in deputazione per lo spazio di centosettant'anni: in detto tempo lontano il Ba-

ro-

rone di poter curare i proprj interessi , cercarono i Paternesì di mettere quanti abusi gli piacquero, ed usurparono quanto vollero, per non esservi chi l'impediva, posciachè l'elargizioni facendosi da Vassalli contro il Barone , che non aveva amministrazione, non vi era chi faceva ricorso contro loro stessi ai Giudici Deputati : s'amministrava la giustizia dalle Corti Giuratorie, Capitaniale, e Civile, senza legge, e senza rito a consona della volontà degl' Uffiziali, castigando, e componendo impunemente, come di tutto ciò potrebbono darne distinto informo tutti i Paesi vicini, e lontani di Paternò, per aver precorso la voce delle iniquità si commettevano dagli Uffiziali, e quando qualcheduno d' essi veniva da qualche persona estranea accusato ne' Tribunali, subito dagli aderenti, e da' Preti, e Monaci si formavano mille fedì giurate contro il Ricorrente, talchè l'Uffiziale Paternesè mai potevâ essere castigato per il delitto di cui veniva accusato.

I Giurati apparte di devorarfi il Civico Patrimonio per vi è più aver campo di scroccar denaro, non dubitarono di venderli la salute de' Singoli con permettere mediante il pagamento, che si ammollifero i lini, e canapi nelle acque stagnate, vicinissime alla Città un tiro di Pistola, come era situato un luogo di tale immersione nella Clausura del Sindaco D. Felice Galisi, che in codesta Dominante stâ arringando le Violenze, e Prepotenze, per essergli stato impedito nella sua Clausura attaccata all'abitazione, l'uso d'immergere detti lini,

tan-

tanto pestifero , e pregiudiziale all'umana salute interdetto da infirre reali ordinazioni , che annualmente dalla Suprema Deputazione di Salute eretta da V.M. si curano i generali Circolari, quantochè in detta Suprema Deputazione contro molte sedi Giuratorie di Paternò sono state avanzate le accuse, e formati i processi, dalla pena de' quali ultimamente si liberarono coll' indulto generale dalla M. V. accordato nella ricorrenza della Felicissima Nascita dell' Inclita Primogenita di V. M., come tutt' ora se ne vedono gl'atti d'indulto, de' quali si munirono le citate sedi Giuratorie rubricate.

Si posson vedere quattordecì Sedi Giuratorie procesate, e condannate dal Tribunale del Real Patrimonio al pagamento di non poche frodi, che oltrepassavano la somma di ducati quattromila. In fatti furono destinati Delegati in Paternò il Dottor D. Giuseppe Lombardo di Catania; ed il Dottor D. Giuseppe Maria Bonanno di Mascali, non avendosi potuto esigere da questo ultimo nella sua delegazione, che ducati seicento in circa per aver trovato la maggior parte de' Giurati, o morti senza effetti, o rifugiati in Chiesa per esser franchi d' Inventario.

Spendevano gl'effetti del Comune come proprj, facevano delli decorsi inmensi, e poi formavano delle suggiogazioni sopra il Patrimonio, come se da V. M. fosse stato a loro assegnato in proprietà, come si potranno vedere le gran suggiogazioni, che stà pagando l' Univerità, che poi a forza di  
fe.

fedì, e frodi anno qualificato al Tribunale, dietro d'aver imposto delle gabelle per i proprj debiti contratti, come si vedono quella della minorazione del peso del Pescato, Carne, ed altre, coprendosi una sede coll' altra, per essersi Concorrenti della Mastra de' Civili, tutti fra loro, come furono li suoi, attaccati in parentela, mottivo per cui volendosi dall' Illustre Principe elargire la Mastra con accoppiarvi i legali, detti Civili, litigarono in Gran Corte, Concistoro, e Cause delegate per il timore ch'entrando l'esteri, andavano a scovrir l'osso delle frodi nella furtiva Amministrazione dell' Università, come tali coverture potranno cavarli dalli registri delli Mandati, tanto antichi, quanto dall' anno 1700. a questa parte.

Pafsò avanti la loro audacia, non essendo sazj di tanti mezzi termini di procurar denaro: esposero a detto Supremo Tribunale del Real Patrimonio, che le gabelle Civiche non essendo sufficienti per poter soddisfare le Regie Tande, e Donativi con gl' altri creditori assegnatarj per egualarsi il Patrimonio, era d'uopo imponersi altre gabelle: Ordinò il riferito Tribunale, che si fosse detenuto il Consiglio, si fossero fatte a dovere li Plani d'introito, e d'esito per vedere quanto mancava al patrimonio, e di cercare la maniera meno dannosa per il Popolo, per potersi pagare il supplimento per l'ugualazione, che si domandava: si unirono i Vocali del Consiglio, ed essendo quasi tutti d'unanime intenzione, perchè tutti scambievolmente entrando nella Giurazia lucrar potevano del vantaggio dell' Università, fecero comparire, che  
il

il Patrimonio era mancante nella somma di once 320. annuali, per le quali consultarono di doverli imporre nominatamente sette gabelle.

Ricorsero i singoli al loro Barone, esponendogli, che i Vocali consulenti coll'imposta delle sette gabelle venivasi a sacrificare il Publico all'ingordizia de' Giurati, che di tempo in tempo andavano subintrando, e domandatosi dal Principe di Paternò un Delegato sopra luogo, per esaminarsi i conti di questa Università fu accordato dall'integrità del Tribunale, il quale diede al Delegato la facoltà di detenersi un nuovo Consiglio, e discutersi coll'ultima diligenza i conti della riferita Università, così fu fatto, e frattanto non potendo prevedere il Delegato tutte le occulte frodi de' consulenti, andò a scemare dalle once 320. di pretesa uguagliatione, la somma di once 160. 14. annuali, avendo restato il debito per l'uguagliatione da farsi in somma di once 159. 16. annuali, per le quali ritornò il Tribunale a dare gl'ordini d'imponersi le nuove gabelle.

Fu eletto Sindaco, e Procuratore del Publico l'esponente ed unitosi al Regio Proconservatore di Paternò, fece il terzo esame ad impulsi del povero Publico, che mal soffriva le nuove gabelle, e considerando, che il Patrimonio Civico non era mancante, e che potevansi abbastanza pagare le Regie Tande, e donativi con tutti gl'altri presi, pensò di far dare in arrendamento l'anzidetto Patrimonio Civico di Paternò, come in fatti fu liberato a D. Nunzio Scrofani dal Tribunale del Real Patrimonio per anni sei, coll'obbligo di doverli dallo Scrofani soddisfare le dette Regie.

ghe rante, e donativi, l'assignatarj, foggogatarj, corpo politico, congrua, ordinario, ed straordinario, e tutt'altro, che occorresse: in fatti dallo Scrofani per anni tre si è il tutto puntualmente corrisposto, e si corrisponderà; senz'acchè fossero stati gravati i Popoli asseconda di come pensavano i loro Padri coscritti.

S. R. M. le disopra esposte sono state le violenze, prepotenze, ed usurpazioni fatte ai Paternesi dal loro Barone, e dai suoi uffiziali, con troppa ragione lagnandosi d' essergli stata intersecata la via di poter più rubare il comune, consacrando i Popoli, ed impinguandosi le loro povere case; da ciò è nata in loro la bella idea di volerli ridurre al Demanio, come se il Principe di Paternò fosse entrato all' amministrazione dello stato per aggressione, per assalto, o per vie indirette, quando i suoi Predecessori Duchi di Montalto sono stati immessi, e mantenuti nel possessorio di Paternò dagl' Invittissimi Proavi di V. R. M. per lo spazio di quattro secoli, per la gloria si sono dati di fare delli strepitosi servizj alla Vostra Real Corona, e perchè i Paternesi sono stati sempre tali nelle loro mal fondate pretenzioni, furono imposti tre perpetui silenzi in diversi tempi, come in altre scritture, e Privilegj delle Reali Cancellarie è stato il tutto sommessò a Vostra Real Maestà.

Dimandano oggi i Sindaci, e suoi aderenti, fatti privi delle sopra esposte ruberie, l'eredità del Canonico Gullotta, non per altro, che per mantenersi in una perpetua indipendenza, e così col pretesto della lite provvedere alle indigenze delle loro meschinissime case ripiene di debiti, per avergli mancati i sopraccennati

mez.

mezzi, niente incaricandosi, ch'essendo V. M. il Mantentore delle leggi, e della giustizia, farà per difendere, e garentire al Principe di Paternò suo fedelissimo Vaffallo lo Stato, che ha goduto con tante approvazioni, e ratifiche de' serenissimi Reggi suoi Predecessori molto più, che dall' Invitto, e glorioso Monarca delle Spagne, diletto Padre di V. M. si proibì nella vana causa de' Paternesi d' intervenire il Regio Fisco; intanto l' esponente col più umile ossequio dimanda dalla gran Clemenza, e Giustizia di V. M., ch'essendo i Sindaci fautori, e capitorbidi motori fossero castigati per tante false esposizioni fatte contro il Principe di Paternò, e suoi Uffiziali col diverfivo anche d'una ingiusta lite, che per secondi fini han preteso mettere in campo, non per amore de' Regali interessi, come espongono, ma per restar coverta le loro usurpazioni, ed iniquità, ad oggetto, che col castigo de' medesimi Sindaci s'acquietassero i partitarj da essi loro suscitati, e restare disimpegnata l'innocenza calunniata di detto Principe, e suoi Uffiziali, ed ordinare al passo stesso, che s'imponesse alla vana suscitata lite del Demanio il perpetuo silenzio tanto desiderato dai singoli, che hanno abborrito l'idea di detti Sindaci, in conferma dell'altri perpetui silenzi ordinati dai Predecessori di V. M., che oltre essere cosa giusta della sua Sovrana Clemenza, farà una speciale grazia ricevuta, e confermata dalla benigna Real Mano di V. M., a cui la supplica *ut Altissimus.*

*Giorgio Maria Bascellona ricorrense confermo quanto di sopra Oc.*

*Per.*

*Fertelissima Civitas Paternionis indubiam fidem facimus, & testamur qualiter supradicta petitio fuit, & est subscripta propria manu supradicti U. J. D. D. Georgii Maria Barcellona hujus predictae Civitatis, ut supra, ut nobis constat. In cujus rei, & veritatis Testimonium has presentes fieri jussimus manu nostri Magistri Notarii, & sigillatas nostro, quo utimur, sigillo in pede munitos; Datum Paternione sub die primo Junii septime Indictionis 1774. suis &c.*

*Not. Vincentius M. Amico Mag. Not.*

Questi erano i sentimenti del Dottor D. Giorgio Barcellona Agente, e Procuratore del Signor Principe di Paternò nel 1774. Ma nel 1780. cercando egli motivi di disgusti allontanossi dallo Stato di Paternò, ed unitosi co' contrarj, e litiganti del Principe di Paternò, divenne non solo di costui inimico, ma quel ch'è più, il Barcellona è stato, ed è colui, che a spese de' Monaci Benedittini di Catania, col carattere di Procuratore de' Cittadini di Paternò, fa aspra guerra a quell' istesso Barone, e per quelle istesse cause, per cui come si è detto, nel 1774. scrisse, ed a piè del Regal Trono sostenne, tutto il contrario. E ciò che reca veramente gran sorpresa si è il vedere, che ciò faccia Barcellona dopo essere stato dal Principe di Paternò arricchito, e decorato col titolo di Barone. Ma che che ne sia di questa mostruosità, il Barcellona merita egli da chicchessia eredenza, o fede alcuna quando le medesime cose con atti solenni attesta per vere, e con altr' atti poi anche solenni, e posteriori per false? Sia di ciò Giudice imparziale chiunque senta nel suo petto i semi del giusto, e dell' onesto.







*Documento con cui si scoprono le segrete  
Convenzioni tra il Barone Dottor D.  
Giorgio Barcellona, e li PP. Cassinesi di  
Catania a danno del Principe di Pater-  
nò, per le Cause della nullità dello Stra-  
fatto, e per la pretesa riduzione dello  
Stato di Paternò al Regio Demanio.*

**D**ie sexta mensis Martii Millesimo septingentesimo  
octuagesimo quarto Neapoli. = Constituito nella  
nostra presenza il Signor Abate Gianfragusa, il qua-  
le interviene nelle cose infrastrate in nome, e parte,  
e come commissionato, *ut dicitur*, del Molto R. P.  
D. Pietro Gaetano della Valle Gravina della Città  
di Catania, Monaco Decano, e Maestro de' Novizi  
delli Venerabili Monasterj di S. Maria di Licodia,  
e di S. Nicola de Arenis dell'ordine di S. Benede-  
to della Congregazione Cassinese, e come tale (stan-  
te l'attuale assenza del Reverendissimo P. Abate di  
detti Reali Monasterj di detta Città di Catania, e  
suo Territorio M. R. P. D. Giov. Andrea Paternò  
Castello, di Catania Priore Claustrale delli medesimi)  
Amministratore di detti Venerabili Monasterj, e del  
R. P. D. Nicola Tedeschi di Catania Monaco Deca-

✠

no,

no, e come Economo, e Procuratore Generale delli medesimi Venerabili Monasterj, in vigore di procura generale stipulata presso gl'atti di Notar. D. Gaetano Archidiacono di Catania: spontaneamente ne nomi sudetti ci ave esibito copia informata valida dell'atto declaratorio, rogato in Catania per detto Notar D. Gaetano Archidiacono sotto il dì 21. Gennaio Seconda Indizione del corrente anno 1784, per notificarsi al SIGNOR BARONE D. GIORGIO BARCELLONA al presente degente in questa Città di Napoli, quale copia è del tenor seguente v3. = Die vigesima prima Januarii secundæ Inditionis 1784. = Admodus Rev. P. D. Petrus Cajetanus della Valle Gravina a Catania Monachus Decanus, & utpote ad presens Magister Novitiorum Venerab. Monasteriorum Sanctæ Mariæ de Licodia, & Sancti Nicolai de Arenis, ordinis Sancti Benedicti, Congregationis Cassinensis huius Clementissime, & Fidelissime Urbis Catane, & uni talis &c. stante actuali vacantia Reverendissimi P. Abatis ipsorum Venerabilium Monasteriorum, & ob absentiam ab hac Urbe, ejusque Territorio Adm. Rev. P. D. Joannis Andreae Parenti Castellæ a Catania Prioris Claustralis: omnium Administratores Venerabilium Monasteriorum; & Rev. P. D. Nicolaus Tedeschi a Catania Monachus Decanus, & uni Economus, & Procurator Generalis eorumque Venerabilium Monasteriorum in vim Procuracionis generalis stipulata apud tabularum mei Notarium inscriptam die 28. Septembris p. p. 1783. edi &c. m. n. e. cum ad effectum deveniendi ad inscriptam instrumentam, sive eorum expositionem, mactaverunt dicentes vulgare loquendo, che loro li 31. Marzo 1781. si disto

era li sudetti Venerabili Monasterj, capitoli & Reveren-  
 tissimo Padre D. Antonio Maria Figona, qual' allora  
 Abate di essi Venerabili Monasterj, ed il detto  
 Mauro Arezio, come allora Cellerario, e Procuratore  
 Generale dell'anzidetti Venerabili Monasterj da una  
 parte; ed il SPETTABILE BARONE D. GIORGIO  
 BARCELLONA dall'altra parte; alla formazione di  
 un privato scritto, sotto Alberano, in forza del quale  
 detto Barone di Barcellona si obligò trasferirsi nella Do-  
 minante di Napoli al più per li 4. del mese di Mag-  
 gio di detto anno 1767. ad effetto d'agoniare con-  
 la Real Corte l'interessante pendenza contro l'Il-  
 lustre Principe della Città di Paternò, per la riduzione  
 ne al Regio Dominio dello Stato di Paternò, del  
 passo, e Nicolosi, e della natura dello Strascino del-  
 le Terre comuni, procacciatosi dal detto Illustre Prin-  
 cipe ne' consigli tenuti in detta di Paternò, obligandosi  
 il medesimo di BARCELLONA a continuare la sua di-  
 mora in detta Dominante di Napoli per un biennio  
 continuo, ed al di più ancora ad arbitrio delli su-  
 riferiti Reverendissimo Abate, e Rev. P. Con-  
 siliario, Dottore, e Procuratore Generale; in virtù della  
 obligazione li medesimi Reverendissimo Padre Abate,  
 e Rev. P. Cellerario si obligarono per parte loro a  
 somministrare al detto Barone di BARCELLONA tutto  
 quello, che in detto Alberano si legge, a cui li su-  
 detti Molto Rev. P. Maestro de' Novizj, ed attuale  
 Rev. P. Econimo, e Procuratore Generale si riferi-  
 scono. Si convenne però espressamente, locchè si legge  
 nell'infraferendo Capitolo di detto Alberano, il te-  
 stor del quale Capitolo è come segue = Tutte

le precedenti obbligazioni da noi Infraferiti P. Abate, e P. Cellarario, contratte in favore del detto, ed infraferito **BARONE BARCELLONA** durature si sentano susse-  
 folcano per un biennio da correre da oggi in avanti, al  
 termine del quale ci sentiamo sciolti da dette obliga-  
 zioni, dovendo però tre mesi prima di spirar detto bian-  
 nio fare avvisato il medesimo con nostra lettera, di non  
 aver più volontà di tirare avanti la sua dimora in  
 Napoli, e ciò semprechè l'affare non sarà terminato,  
 dipendendo dal nostro arbitrio, poterne prorogare il  
 tempo, con avvisarne ugualmente il medesimo nel cen-  
 nato precedente trimestre, in qual caso si sentano vino-  
 vate le precedenti obbligazioni. Se però prima di detto  
 biennio sarà terminato l'affare, pure si senta subito  
 terminata ogni nostra obbligazione, e, come meglio per  
 detto preinferto Capitolo al quale &c., = Ed avendo il  
 divisato **BARONE DI BARCELLONA**, tirato la sua  
 dimora in detta Napoli da detto mese di Maggio 1782,  
 fino al mese di Novembre p. p. 1783., non giudi-  
 cando più detti Venerabili Monasterj, e per essi li  
 sudetti Molto Rev. P. Maestro de' Novizj, e Rev.  
 P. Economo, e Procuratore Generale, per prudenti ragio-  
 nevoli, ed economici motivi, far continuare in Napoli  
 il sudetto **BARONE BARCELLONA** per la pendenza  
 sudetta, a tenore della fatta convenzione, dovendo dar-  
 ne al medesimo l'avviso tre mesi prima. Fu scritta  
 dal sudetto Rev. P. D. Nicolò Tedeschi qual Econo-  
 mo, e Procuratore Generale di essi Venerabili Mona-  
 sterj, e per espressa volontà del cenato Molto Rev. P.  
 Maestro de' Novizj, lettera privata, al detto **BARONE  
 DI BARCELLONA**, data in Catania sotto li 20,  
 det-


Datto Novembre 1783, concorrendo anche in detta  
 lettera li due procuratori dell' unione, cioè  
 Molto Rev. P. Antonio da S. Marco Carmelitano  
 della stessa osservanza sotto titolo di S. M. dell'  
 Annunziata di questa suddetta Città, e D. Antonino  
 Alessi, e Romeo sottoscritti pure in detta lettera, di  
 cui nel registro della Celleraria di essi Venerabili Monas-  
 terj se ne conserva copia, in vigor della quale lettera  
 si notificò detto BARONE DI BARCELLONA a res-  
 tar sciolto da li a tre mesi, della sua incumbenza,  
 e sciolti quindi li sudetti Venerabili Monisterj di tut-  
 te le obbligazioni nel cennato Albanese contratte, della  
 quale lettera dal cennato BARONE DI BARCELLO-  
 NA in Napoli ricevuta se n'ebbe risposta con sua in-  
 data in Napoli de' 6. Dicembre p. p. 1783., che or-  
 riginalmente conservasi in detta Celleraria, e non o-  
 stante, che in forza della cennata lettera missiva, e  
 privata, senz' altro bisogno, restasse di già dismessa  
 allo spirar del sudetto trimestre, che cominciò a cor-  
 rere dal dì che giunse in Napoli la sudetta lettera  
 in data in Catania li 20. del sudetto mese di No-  
 vembre 1783., pure volendo li sudetti Molto Rev.  
 P. Maestro, e Rev. P. Economo, e Procuratore Ge-  
 nerale abbondare in cautela, concorrendo in forza  
 di replicato consenso colla detta lettera, e senza pua-  
 to recedere dalla medesima, *deliberaverunt devotè,  
 pro ut devotiunt ad infra scriptum animi declaratorium  
 actum, modo, & forma, quibus infra, e omni meliori  
 modo &c.*

*Idea bodie prasenti praticato die qua supra, supradicti  
 Admodum Rev. P. D. Petrus Cajetanus della Valle*

*Grabini a Catana Monachus Decanus, & Rev. P. D.*  
*Nicolaus Tedeschi a Catana, etiam Monachus Decanus,*  
*& ut respective Magister Novitiorum, & administra-*  
*tor Oeconomus, & Procurator Generalis supradictorum*  
*Venerabilium Monasteriorum S. Mariae de Licodia, &*  
*Sancti Nicolai de Arenis supradicti ordinis Sancti Be-*  
*nedicti, Congregationis Cassinensis hujus predictae Urbis*  
*Catanae sponse &c. declarando prius, & affirmando cum*  
*juramento &c. praemissa omnia desuper enarrata vera,*  
*imo verissima fuisse & esse; concurrendo tamen prius*  
*per presentem cum supplicationes supradictam enuncia-*  
*tam litteram missivam sub data Catanae dicto die 20.*  
*mensis Novembris p. p. 1783., & per supradictum*  
**SPETTABILEM BARONEM U. J. D. D. GEOR-**  
**GIUM BARCELLONA** ut dictum est receptave pro  
*us, de ejus responsivam litteram missivam sub data*  
*Neapoli dicto die 6. supradicti mensis Decembris 1783.,*  
*& ab ea in nibilo recedendo, imo litteram pra-*  
*dictam missivam sub data Catanae dicto die 20. No-*  
*vembris 1783. ratificando, approbando, & plenissime*  
*confirmando, per omnem meliorem modum &c. ad majorem*  
*cantelam, qua de jure nocere nunquam solet, non ob-*  
*stante quod necessaria meliori modo sit hac per actum*  
*publici Notarii declaratio animi, & notificatio predicti BA-*  
**RONIS DE BARCELLONA** iam per prius notificati,  
*& de animo, & voluntate supradictorum Admod. Rev.*  
*P. Magister Novitiorum, & Rev. P. Oeconomus, & Pro-*  
*curatoris Generalis curiorati, ut dixerunt &c. tenore*  
*presentis declaraverunt, & declarant nomine dictorum*  
*Venerabilium Monasteriorum auctoritate suam, quod ipse spe-*  
**tabilis BARO DE BARCELLONA** non amplius trabat  
 no-

uorem suam Neapoli, pro causis supra expressatis, & post trimestrii cursum a die, qua recepit pluries calendariam litteram missivam sub dicta data Catana die 20. Novembris 1783. remaneat, ut remanere habeat, & debeat a sua incumbensia penitus solutus, & liber, & pariter soluta penitus, & libera eadem Venerabilia Monasteria, ab obligationibus in supradicto Albarano contractis, & hoc iuncta feriem, & continentiam seu continuationem in ipso Albarano contentam, & stabilitam, pro ut per supradictus praesertim Capitulum Albarani prescripti per eundem meliorem modum &c.

Et postea ipsimet predicti Adm. Rev. P. Magister Novitiorum, & Rev. P. Economist, & Procurator Generalis nomine dictorum Venerabilium Monasteriorum in magis valida, & opportuna forma, & pro ut & quemadmodum de iure fieri potest & debet vigore presentis rogaverunt, & rogant quaecumque publicum Notarium supradictae felicissimae Urbis Neapolis ejusque, licet absentem, tamquam praesentem quatenus habeat, velit, & debeat de presenti declaratorio cum omnibus, & singulis in eo contentis notitiam habere relato **BARONE DE BARCELLONA**, & de dictum publicum conficere instrumentum in ampla, valida, & opportuna forma, nullo alio ab ipsis Adm. Rev. P. Magistro Novitiorum, & Rev. Padre Economo, & Procuratore Generale dictis respectivo nominibus, & suis &c. expectato mandato, nec Curiae, vel Officialis aliqua requisita, etiam per omnem meliorem modum &c. & non aliter &c. Et juraverint &c. Unde &c. = Testes Rev. Sacerdotes D. Antoninus. Giuffrida, & D. Cajetanus de Luca = Ex actis mei D. Cajetani Archidiaconi publici Catanae Notarii ejusque Dio-



*Dioecesis un Collectione falor =. Sanctis Excellentissima  
ma, & Fidelissima Urbis Carana de consensu S. R. M.,  
& ad bellum armorum Cap. fidem facimus, & testamur  
supradictam copiam fuisse, & esse tractantem nunc  
in propria supradicti D. Casorani Archidiacono publico  
Notarii qui supra; cui ideo autentica in iudicio, &  
contra omnimodam est adhibenda fides, & in testimonium  
prescriptum hoc presens fieri iussimus parvo vestro,  
quo utimur sigillo in pede munitis. Datum Carana die  
vigesima secunda Ianuarii secunde Indictionis 1784. Un-  
de O. c. Nicolaus Thomas Grisofulli Notar. Curia = Lo-  
cus Sigilli.*

Ed' essendomi io predetto Notaro personalmente conferito  
in questo sudetto presente giorno dal sudetto Signor  
**BARONE DI GIORGIO BARCELLONA**, il quale  
avendoli notificato, e lasciatali copia del sudetto prein-  
ferito atto, mi medesimo mi ha risposto in scriptis  
locchè siegue = Signor Notaro = Alla notifica facen-  
mi per parte dal Reverendo Priore D. Nicolò Fede-  
schi Decano Cassinese, ed Economo del Venerabile Mo-  
nastero di S. Nicolò l' Arena di Carania, rispondo,  
che la dichiarazione del medesimo fatta ag' atti di No-  
tar D. Pietro Costantino di Carania sotto li . . . . .  
punto a me non mi pregiudica, come nella mia lettera  
di risposta largamente mi dichiarai con detto Padre  
Cellarario Economo, e tutti Signori Comprocuratori,  
mentre deve ricordarsi, come l'avvisai, che vi sono due  
Alberani, cioè uno fatto qui in Napoli a 31. Genna-  
ro 1781. col P. D. Giovanni Salamone, come Procura-  
tore di detto Monastero, ed espresso commissionato del  
Reverendissimo P. Abate D. Antonio Maria Gigone,  
e del

è del fu Economo, e Procuratore Generale P. D. Mauro Arcadio Cellarario primo di detto Monasterio, come si vede per la lettera originale, che conservo, sendovi la procura ad publicandum detto Alberano agli atti di Notar Carlo Tufarelli di Napoli sotto detto giorno, restando stabilito in detto Alberano, che da me devono principiarfi, mediarfi, e finire le due cause di nullità del Consiglio, e del Demanio di Paternò a correlazione delle procure fatte mi dai Sindaci, dai Procuratori, e Pubblico di Paternò, e dagli Interessati di Catania, tal che la mia Procura non può esser rivocata. Vi è poi il secondo Alberano sotto li 25. Marzo 1781., che mi fu presentato in Palermo dal P. D. Roberto la Rocca, che sottoscrisse senza leggerlo, il quale non può affatto pregiudicare, nè il primo Alberano, di cui non mi si fa parola nelle obbligazioni del Monistero contratte coll' unione di Paternò in virtù dell' Alberani pubblicati agli atti di Notar D. Francesco Chiazenza di Catania, perchè principalmente questa causa riguarda il Regio dritto.

Firme manenti le cose anzidette, e senza pregiudicio veruno, volendo anche di passaggio farmarci al detto ultimo Alberano de' 31. Marzo 1781. da me sottoscritto in Palermo, si vede che il Monastero per la libertà riservata, stabilisce di dovermi avvisare tre mesi prima di terminare il biennio, e non avvisandomi doveano sentirsi reiterate le stesse obbligazioni espresse in detto Alberano, vale a dire di dover correre altro biennio colte medesime assegnazioni; Passò il primo biennio, ed il Monistero non mi avvisò tre mesi prima, anzi nel corso di detti ultimi tre mesi, prima di terminare il

❖ ❖ ❖

il biennio, e per altri otto mesi dell' altro principato biennio, dal fu P. Cellarario Arezzo, e dalli successori Padri Cellararij Paternò, e Tedeschi, sempre mi si scrissa, che sono cause lunghe, e bisogna tirarsi avanti fino alla fine; come ne conservo le lettere originali; Cosicchè la pretesa da detto P. Cellarario Tedeschi non può aver luogo, nè la sua notifica può pregiudicare i miei dritti per verun capo.

Non può pregiudicarmi poi per la ragione, che le cause da me intraprese sono state portate al suo fine; mentre la nullità del Consiglio fu determinata favorevole per sentenza del Tribunale del Patrimonio, e confermata dalla revisione dell' Illustre Signor Consultore Arizzone, commissariato da S. M., per di cui ordine furono sequestrare due terze parti delle gabelle dei feudi di Paternò per esiggersi, come si stanno esigendo dal Regio Depositario eletto da S. M., e per il Demanio si è fatta la Consulta favorevole, e siccome per restituirsi la Città di Paternò al Demanio non manca altro, che il deposito del capitale di quanto fu comprata; ed essendosi obbligato il Monistero a depositare detto Capitale, come si vede nell' Albarano publicato agl' atti di Notar Chiarenza di Catania sotto li 26. Novembre 1781., quale sin' ora non ha adempito, così la mancanza di terminarsi la causa è pervenuta per parte di detto Monistero, il quale sembra ( benchè da me non si crede ) che voglia ritirarsi per defraudarmi il convenuto palamario di onze duemila, che per me per ogni dritto è maturato, dopo essersi da me sofferti dodici mila scudi di perdita per avere abbandonati i miei negozj di frumenti, ed orzi, che avevo a causa dell'

dell' intrapresa di questa causa , come farà costare da infinite persone .

In oltre ebbi ordine da S. M. , comunicatomi in Palermo per il canale di detto Signor Consultore Arditzone , di non appaltarmi da questa causa , sino al suo insicuro compimento , talchè per me il lasciare sarebbe delitto .

Onde non potendo il Padre Cellarario dare questo passo pelli motivi anzidetti , e per altri , che sua die si manifesteranno , perciò mi protesto contro del Monistero di tutti li danni , spese , ed interessi , lucri cessanti , e danni emergenti , ponendolo in dolo , mora , e lata colpa , tanto pelle spese fatte , quanto per quelle da farsi per l' assegnazione stabilita , palmaria , e tutt' altro , con facoltà di aggiungere alla presente semper , & semper : e questa per ora è la mia risposta .

Qual Risposta intefasi dal detto Signor Abate D. Giuseppe , il medesimo ne' nomi sudetti ci ha richiesto , che ne facessimo publico atto &c. Nos autem &c. Unde &c. = Presentibus opportunis &c.

*Extracta est præsens Copia ab actis meis , quibus &c. meliori collatione Salva &c.*

*Et in fidem ego Notarius D. Vincentius Maria Buono de Neapoli rogatus signari .*

VA 4

1520045

